



grafica + tipografia piana e in continuo gadgets pubblicitari regalistica + cancelleria

> SCARICA DAL NOSTRO SITO

NELLA SEZIONI

"Cataloghi"

IL DEPLIANT SPEDIZIONIERI

CON TUTTI I NOSTRI

ARTICOLI PER IL TUO SETTORE INF5

MD 168 - Dichigrazione di trasporto (o transito) intracomunitario di armi, munizioni, materiale bellico ed altri materiali

militari.

MD 160 - Modello INF 2

MD 186 - Modello INF 3

MD 171 - Modello INF 4

MD 185 - Modello INF 5







SOCIETÀ GM S.R.L. 35132 Podovo Via T. Vecellio, 38 C Telefono 049 600133 Telefax 049 600133 info@socgm.com

www.socgm.com

Calendari olandesi, da banco, trittici e illustrati personalizzati a colori

Modelli ATR e EUR 1 anche in formato [23] perstampanti laser

editoriale

The show Must Go On

di Giuliano Ceccardi

primo piano

3/5

Contratto di spedizione nuova disciplina e nuovi limiti

di Pietro Berlingieri

fisco

6-8

Ahi ahi ahi... le tasse che tormento!! di Prof. Mario Bortoli

attualità

Il mondo dei doganalisti e i giovani

di Laura Ricciarelli

Digitalizzazione... estasi e tormento Redazionale

speciale europa

13/16

NextGeneration EU

giurisprudenza

Royalties: non dazio se il controllo è solo di qualità

di Lorenzo Ugolini

giurisprudenza

21/24

Trasporto internazionale il nuovo regime Iva

di Valentina Picco Cristina Zunino

I limiti temporali alle indagini Olaf

di Sara Armella

dogane

26/31

Ruolo del Doganalista tra esonero ed estinzione dell'obbligazione doganale

di Mauro Lopizzo

L'inestensibilità temporale dei report dell'Olaf

di Michele Ippolito

Reg. UE n. 608/2013 merce contraffatta nuove sanzioni

di Piero Bellante

filo diretto

25

Non si emette fattura Pro-forma ma Lista valorizzata

di Andrea Toscano

osservatorio

38/40

Giurisprudenza unionale e nazionale

di Alessandro Fruscione

Digitalizzazione... estasi e tormento

La digitalizzazione è il processo di conversione che, applicato alla mi-



surazione di un fenomeno fisico, ne determina il passaggio dal campo dei valori continui a quello dei valori discreti.

Tale processo viene oggi comunemente sintetizzato nei termini di passaggio dall'analogico al digitale nell'audio, video, immagini e testo.

pagg.10/12

Digitalizzazione e difesa Cyber

Cos'è la cyber security? Quanti si sono posti questa domanda negli ultimi tempi?



Beh, roba nerd, quelli con il cappuccio sulla testa, senza una vita sociale, chiusi giorno e notte negli scantinati.

Sabato 19 Marzo si è tenuto a Trieste il convegno organizzato dall'Associazione e dal CTSD del Friuli Venezia Giulia - Trieste, dal titolo "Lo Spedizioniere Doganale Digitalizzazione e difesa Cyber nella logistica delle merci".

di Ivano Di Santo

Pagg. 34/37



Il Doganalista

Rivista giuridico-economica di commercio internazionale

Autorizzazione Tribunale Roma n. 199 del 05/04/1985 - ANNO XXXV - n. 2 - Marzo-Aprile 2022

Direttore Responsabile: Giuliano Ceccardi

Comitato di Redazione: Domenico De Crescenzo, Mauro Lopizzo, Franco Mestieri, Walter Orlando, Paolo Pasqui, Enrico

Perticone, Stefano Pietraforte, Emanuele Tamà, Claudio Toccafondi.

Coordinatore editoriale: Liana Zagarese

Editore: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

Redazione: Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali

00187 ROMA - Via XX Settembre, 3 - Tel. 06.42.01.37.20 - 06.42.01.37.52 - Fax 06.42.00.46.28 - C.F. 80063790580

Sito Internet: www.cnsd.it - E-mail: info@cnsd.it - Pec: cnsd@pec.cnsd.it

Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana 📢



The Show Must Go On

reddy Mercury con i suoi compagni, scrissero e registrarono questa canzone nel 1990 che fù lanciata nell'ottobre del 1991 e da allora è entrata nella storia.

Lo show deve proseguire.

I notiziari non parlano d'altro e i quotidiani ne sono ormai monopolizzati, non si parla quasi più dall'epidemia COVID 19 nonostante abbia mietuto tantissime vittime e creato immensi disagi.

Si è aperta una nuova, vecchia piaga: la guerra, ma noi dobbiamo andare avanti.

Che si chiami esercitazione militare oppure occupazione dell'Ucraina da parte della Russia di Putin poco cambia, stiamo assistendo a quanto di peggio l'essere umano riesce a concepire.

Senza entrare nel merito dei motivi che hanno spinto questa offensiva mi limito a constatare che non ci sono e non ci saranno vincitori, l'unico vero sconfitto è l'essere umano.

L'Unione Europea sta facendo il possibile affinché il conflitto si concluda quanto prima sulla base di un accordo tra le parti e oltre ad aiuti di vario genere, ha adottato delle "sanzioni" nei confronti della Russia per indurre Putin a valutare una soluzione negoziale.

Molte aziende nazionali ci chiedono come e se è possibile esportare i loro prodotti in Russia e spetta a noi l'arduo compito di districarci tra i meandri di una normativa alquanto complessa e in continua evoluzione per trovare le risposte.

- Reg. Ue 328/2022 a modifica del Reg. 833/2014.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2022/427 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
- Regolamento (UE) 2022/428 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica il re-

golamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

- Decisione (PESC) 2022/429 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/ PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
- Decisione (PESC) 2022/430 del Consiglio, del 15 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/512/ PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

Un vero labirinto!

La nostra professionalità ci impone di essere imparziali e magari con il cuore in gola ci vede impegnati su ogni pratica con la freddezza di un chirurgo.

Così come siamo stati attivi, in prima linea, contro la Pandemia Covid 19 con le importazioni dei DPI e dei DM ora lavoriamo fianco a fianco con le aziende nazionali per permettere loro, quando possibile, di perfezionare le transazioni commerciali.

"T'ho visto – dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura. T'ho visto: eri tu, con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, senza amore, ..."

L'attualità di questi versi tratti dalla poesia "Uomo del mio tempo" di Salvatore Quasimodo scritti nel 1946 crea un disagio profondo.

The show Must Go On, lo show deve andare avanti e noi saremo sempre dei professionisti pronti a collaborare con i nostri mandanti nell'interesse comune e nel massimo rispetto delle normative in essere.

Con l'augurio che tutto si risolva nel migliore dei modi, con la voce incerta e soffocata auguro a tutti un buon lavoro.

Giuliano Ceccardi

Contratto di spedizione nuova disciplina e nuovi limiti

a nuova disciplina del contratto di spedizione prende forma grazie all'approvazione della Legge n. 233 del 29 dicembre 2021. La misura legislativa, contenuta nell'art, 30 bis del Decreto-legge n. 152/2021 approvato nella versione definitiva dalla Commissione Bilan-

cio della Camera, si inserisce nell'ambito delle disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e nasce da un'importante iniziativa della Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali (FEDESPEDI).

"Intermodalità e logistica integrata: processi di innovazione e razionalizzazione delle attività logistiche", rubrica dell'art. 30 bis del decreto-legge, rende l'idea di quale sia stato il primo obiettivo del legislatore: procedere ad un'operazione di ammodernamento della disciplina che si rendeva necessaria da diverso tempo in considerazione del palese disallineamento con la prassi della realtà operativa. Occorre comunque sottolineare un secondo obiettivo, di uguale importanza, ossia il ten-



tativo di supplire ad alcune incertezze emerse durante l'applicazione pratica dalla precedente disciplina.

Si riportano di seguito i testi dei nuovi articoli con, in pronta evidenza, le parti revisionate seguiti da brevi considerazioni su ciascuna norma:

Art. 1696 – Limiti al risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate

- Il danno derivante da perdita o da avaria si calcola secondo il prezzo corrente delle cose trasportate nel luogo e nel tempo della riconsegna.
- Il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali

terrestri e all'importo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, della Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, con Protocollo, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, ratificata ai sensi della legge 6 dicembre 1960, n. 1621, nei trasporti internazionali terrestri, ovvero ai li-

miti previsti dalle convenzioni internazionali o dalle leggi nazionali applicabili per i trasporti aerei, marittimi, fluviali e ferroviari, sempre che ricorrano i presupposti ivi previsti per il sorgere della responsabilità del vettore.

3. Nel caso in cui il trasporto sia effettuato per il tramite di più mezzi vettoriali di natura diversa e non sia possibile distinguere in quale fase del trasporto si sia verificato il danno, il risarcimento dovuto dal vettore non può in ogni caso essere superiore a 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e a 3 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti internazionali.

- Le disposizioni dei commi primo, secondo e terzo non sono derogabili a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previsti dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili.
- 5. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni.

L'art. 1696 c.c. rappresenta una norma di fondamentale importanza. Scopo della revisione è quello di fornire maggior chiarezza circa la disciplina della limitazione della responsabilità vettoriale senza circoscriverla ai soli trasporti terrestri. Vengono così delineati specifici limiti per le diverse modalità di trasporto; in particolare, la novità più rilevante dell'articolo attiene all'inserimento di un nuovo terzo comma contenente uno specifico limite per i trasporti intermodali. Sarà interessante osservare che effetto sortirà l'applicazione pratica di questa nuova norma visto che il limite di 3€/kg potrebbe, in alcuni casi, risultare decisamente più conveniente per il vettore

multimodale rispetto alla normativa delle singole tratte.

Art. 1737 - Nozione

 Il contratto di spedizione è un mandato con il quale lo spedizioniere assume l'obbligo di concludere in nome proprio e per conto del mandante o, se dotato di poteri di rappresentanza, in nome e per conto del mandante, uno o più contratti di trasporto con uno o più vettori e di compiere le operazioni accessorie.

Con la sostituzione del termine "committente" con "mandante" si è voluto rimarcare la natura del contratto di spedizione quale sottotipo del mandato. La nuova formulazione consente ora l'attribuzione del



Dott. Franco Mestieri Spedizioniere Doganale

Sede operativa CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2A Tel. 059 657 001 Fax 059 657 044

E-mail: mestieri@samasped.com

Consulenze in:

- Commercio Estero
- Intrastat
- Iva Comunitaria
- Accise
- Materia doganale (Diritto Doganale Comunitario)
- Contenzioso Doganale e ricorsi
- Docenze e Formazione

potere di rappresentanza diretta da parte del mandante in capo allo spedizioniere che, quindi, potrà stipulare contratti "in nome e per conto". La specificazione che un unico contratto di spedizione può condurre alla conclusione di una pluralità di contratti di trasporto costituisce un ulteriore ammodernamento della disciplina.

Art. 1739 – Obblighi dello spedizioniere

- Nell'esecuzione del mandato lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del mandante.
- Lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salva espressa richiesta del mandante.

In questo caso è stato abrogato il terzo comma che imponeva allo spedizioniere l'obbligo di accreditare i premi, gli abbuoni e i vantaggi di tariffa ottenuti al committente.

Art. 1741 - Spedizioniere vettore

- Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
- 2. Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'articolo 1696.

Di fondamentale importanza appare il richiamo espresso, all'interno della norma che regola la figura dello spedizionierevettore, dell'art. 1696. La modifica risolve, infatti, l'incertezza relativa alla possibilità anche per lo spedizioniere-vettore di avvalersi, in caso di danno, del limite risarcitorio previsto per il trasportatore.

Art. 2761 – Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario

- 1. I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finché queste rimangono presso di lui. Tale privilegio può essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui è sorto il credito purché tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
- I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
- Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.
- 4. I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
- 5. Si applicano a questi privilegi le disposizioni del se-

condo e del terzo comma dell'articolo 2756.

La revisione dell'art. 2761 c.c. integra il primo comma attraverso l'estensione del privilegio anche a crediti derivanti dal contratto di spedizione; tale privilegio risulta ora esercitabile non solo sulle cose detenute dallo spedizioniere ma anche, e più in generale, sui beni spediti. In secondo luogo, si è deciso di codificare un consolidato orientamento giurisprudenziale ed estendere, entro certi limiti, il privilegio anche su beni oggetto di trasporto o spedizione differenti rispetto a quelli per cui era sorto il credito. Infine, al terzo comma, si è esteso il privilegio (in precedenza concesso solo allo Stato) anche ai crediti dello spedizioniere che abbia pagato i diritti doganali per conto del mandante.

In definitiva la riforma, in linea con gli obiettivi del PNRR, avvicina ulteriormente la disciplina italiana a quella degli altri paesi membri europei, mantenendo tuttavia la classica tripartizione tipica del nostro sistema (vettore, spedizioniere e spedizioniere-vettore).

L'inserimento dei nuovi limiti di responsabilità, in particolare quello previsto per i trasporti multimodali, avrà verosimilmente un impatto sulle dinamiche quotidiane degli operatori del settore. Non mancheranno sicuramente ripercussioni anche sui rapporti assicurativi in essere e futuri.

Pietro Berlingieri

Ahi ahi ahi... le tosse che tormento!!

Università della III età di Favaro Veneto - Venezia docente Mario Bortoli

Poche cose hanno sempre eccitato sentimenti così contrastanti. A chi le riscuote un desiderio spasmodico di trovarne di nuove e di aumentare le vecchie mentre a chi le deve pagare fa sorgere raffinatissime idee utili ad evitare l'esborso.

In passato sono stati escogitati progetti fiscali ragionevoli, talvolta astuti ma altre volte grotteschi. Si pensi al caso dell'imperatore Vespasiano che tassò la minzione.

La nascita dei tributi deve essere stata contemporanea a quella dello stato perché gli uni senza l'altro non hanno modo di esistere mentre nessuno stato può sopravvivere senza tasse.

Si può immaginare che i primi tributi siano nati prima del denaro ma l'introduzione della moneta deve essere risultata utilissima anche in campo fiscale consentendo di rendere le tasse più facilmente determinabili e più agevolmente riscuotibili.

Oggi il sistema tributario è costituito da una ragnatela di norme raffinate e supportate da una dottrina conso-

lidata anche in relazione al suo continuo divenire.

Nel tempo infatti, all'originale ragione d'essere del tributo relativa al finanzia-



mento dello stato, si sono aggiunte altre finalità funzionali alla politica economica ma anche al perseguimento di obiettivi politici più generali.

Si pensi alla "carbon tax" finalizzata a contenere l'inquinamento o alla "minimun tax" immaginata per contenere le diffuse manovre elusive dei grandi gruppi economici.

Sul lato opposto si sono da sempre creati fronti ostili all'introduzione di nuovi tributi o di strumenti per rendere possibile l'incasso di quelli esistenti. Basti pensare alla vigorosa lotta della nobiltà contro i progetti di realizzare il catasto dei terreni da parte dei sovrani.

Il cumulo, la varietà e la complessità dei tributi va aumentando ma mano che le competenze dello stato si fanno più estese

senza contare che lo sviluppo di tecnologie e metodi organizzativi procede a velocità crescente imponendo adeguamenti fiscali.

Un famoso economista, Padoa Schioppa, disse che pagare le tasse è bello attirandosi gli indignati sberleffi di molti ma forse lui pensava a quello che con le tasse si può ottenere.

Ad esempio non pago i due giorni d'ospedale che mi sono fatto per quella antipatica colica renale oppure non sono stato rapinato per strada perché passava una macchina della polizia mentre rincasavo.

Il sistema fiscale si basa su un intricato insieme di tributi.

Secondo la nostra costituzione ogni tributo deve essere imposto per legge (art. 23) ed i cittadini debbono contribuire secondo le pro-

prie possibilità (art. 53).

I tributi sono suddivisi secondo diversi criteri.

I principali sono:

- a. Ragione del tributo.
- b. Oggetto di imponibile.
- c. Soggetto colpito.
- d. Modalità di calcolo.
- e. Competenza del tributo.
- a. Il tributo può essere motivato dall'ottenimento di una specifica prestazione ed allora si ha una tassa (ad esempio tassa scolastica) oppure è volto al finanziamento del sistema e si tratta di imposta (ad esempio imposta sul reddito).
 - La distinzione tra tassa ed imposta talvolta è incerta ma, in ogni caso, i tributi sono principalmente costituiti da imposte.
- b. L'imposta può riguardare l'esistenza di un soggetto fisico o giuridico (imposta diretta) oppure un evento, tipicamente una transazione oppure una attività economica (imposta indiretta).
 - Soprattutto l'imposta può riguardare il reddito oppure il patrimonio. Nel primo caso i tributi tipici sono l'IRPEF, imposta progressiva sul reddito delle persone fisiche e l'IRPEG, oggi IRES, imposta sul reddito delle società.
- **c.** Le imposte dirette sono tipicamente personali, ad

- esempio l'IRPEF, quelle indirette reali, ad esempio l'IVA.
- d. L'imposta è normalmente calcolata su base percentuale rispetto ad un valore definito imponibile. Non mancano però casi in cui l'imposta è fissata in misura definita e non dipendente da alcun imponibile. L'imposta sul reddito presenta una caratteristica consistente nella progressività per cui essa cresce all'aumentare dell'imponibile in misura più che proporzionale.

Il meccanismo di crescita può essere di tipo lineare, sistema tedesco, oppure operante per scaglioni come avviene in Italia.

La progressività dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) si giustifica con la considerazione che i redditi più bassi sono assorbiti in misura superiore da consumi necessari. La stessa imposta presenta il caso di aliquota fissa adottabile attualmente in Italia dai lavoratori autonomi fino a 65.000 € di reddito.

e. I principali tributi oggi esistenti vedono lo stato centrale come beneficiario ma esistono alcuni tributi che sono di competenza degli enti locali. Ad esempio IMU (Imposta municipale propria) e TA- RI (Tassa sui rifiuti) sono comunali mentre la tassa sugli autoveicoli, il notissimo bollo, finisce alla regione di competenza.

Un caso particolare è rappresentato dalla notissima e contestatissima IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) che, come dice il nome, è di competenza regionale ma viene gestita dallo stato.

La versione originale di questa imposta prevedeva un imponibile calcolato senza tener conto del costo del lavoro e degli interessi passivi. Il ministro Visco ne fu l'ispiratore e si attirò le critiche di mezzo paese ma il suo intento era quello di scoraggiare il finanziamento a debito e di favorire investimenti in tecnologia.

Nel nostro paese l'ultima grande riforma fu quella del 1972.

Essa modificò integralmente buona parte del sistema fiscale soprattutto istituendo una nuova imposta sul reddito sulle persone fisiche e sulle società e soprattutto istituendo su specifica richiesta dell'Unione Europea una nuova imposta indiretta, l'IVA, imposta sul valore aggiunto. Quest'ultima presenta una innovativa modalità di calcolo che prevede la ripartizione del carico fiscale tra tutti i titola-

ri operanti entro la catena di un singolo passaggio.

Ciascun operatore è creditore per la percentuale calcolata sull'importo acquistato ma debitore per la percentuale calcolata sull'importo ceduto.

La somma dei vari tronconi di imposta costituisce il suo ammontare complessivo.

Con la riforma scomparvero l'imposta di Ricchezza Mobile e la Complementare (imposta sul reddito) e l'IGE (imposta sulle transazioni).

Particolarmente significativa fu la sostituzione dell'I-GE con l'IVA per l'innovativo meccanismo di applicazione e per le conseguenze sul sistema economico.

L'IGE infatti colpiva, sia pure con la sua bassa aliquota, ogni passaggio mentre la misura dell'IVA è indipendente rispetto al numero di transazioni effettuate lungo la stessa catena produttiva.

Ciò significa che con il vecchio regime fiscale esisteva una marcata convenienza a realizzare concentrazioni produttive verticali mentre in regime IVA, se utile, risulta non penalizzante una struttura produttiva basata su più soggetti distinti e

tipicamente più specializzati.

Circa gli effetti di carattere generale prodotti dal sistema fiscale è utile ricordare anche l'imposta di successione il cui fine, oltre a quello di prelevare gettito, può consistere nel produrre redistribuzione della ricchezza.

L'apparato statale che gestisce gli aspetti operativi della fiscalità è costituito dalla Agenzie delle entrate che opera all'interno del MES (Ministero dell'economia e delle finanze) ed è fiancheggiato per gli aspetti repressivi dalla guardia di Finanza.



C.A.D. MESTIERI Sri

Società uninominale Capitale sociale interamente versato € 52.000,00

CENTRO ASSISTENZA DOGANALE Legge 6-2-1992 n. 66 art. 7 comma 1 septies
AUTORIZZAZIONE N. 2167/DIV. V/SD DEL 09.10.1998
MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E IMPOSTE INDIRETTE
ALBO NAZIONALE C.A.D. N. 30 DEL 16.10.1998 MINISTERO DELLE FINANZE DG SD DIV. V

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2/A Tel. + 39 059 657 001 più linee Fax + 39 059 657 044 Telex 510631 Samasped I

> Internet: www.samasped.com E-mail: info@samasped.com REA 283000 Registro Imprese MO - 1996-144082 Partita IVA 0234 837 0368

CENTRO ELABORAZIONE DATI INTRASTAT

ASSEVERAZIONI
SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT
CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE, IVA COMUNITARIA,
ACCISE E COMMERCIO ESTERO

• ESPERTO NEL SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO E NELLA GESTIONE DEL TPP VERSO QUALSIASI PAESE

Il mondo dei doganalisti e i giovani

A ffacciarsi all'universo del diritto doganale e a tutte le tematiche collegate non è affatto semplice.

E' un mondo sconosciuto ai giovani, gli esperti del settore sono pochi e sparsi lungo tutto lo stivale. Proprio per mia esperienza personale posso affermare che il macro argomento "Dogana" non viene studiato nei corsi universitari.

Mi sono laureata nel 2016, corso di laurea magistrale "Economia e Management Marittimo Portuale" all'Università degli studi di Genova e non ho sostenuto esami inerenti direttamente la materia in questione, specifico che questa non vuole essere una critica ma semplicemente un dato di fatto.

Si viene catapultati nel mondo del lavoro con tantissime nozioni fondamentali, sicuramente specifiche, ma privi di una conoscenza indispensabile quale l'ambito doganale.

Durante la mia prima esperienza lavorativa sentivo utilizzare termini quali T1, EX-A, IM-A, T2L parole mai sentite prima.

Nella mia testa rimbombava la classica frase "non si finisce mai di imparare", è proprio così.

Nell'azienda in cui attualmente lavoro, ho avuto modo di affacciarmi a questo mondo, sicuramente complesso ed in continua evoluzione, per questo affascinante. Il fatto che un regolamento possa essere modificato, anche più volte, che le novità normative vengano introdotte con costanza e quant'altro fa capire che si deve essere sempre pronti a mettersi in gioco e tenersi aggiornati.

Ho iniziato, e concluso, il tirocinio per diventare spedizioniere doganale, un anno e mezzo intenso in cui ho avuto modo di imparare ed affacciarmi in punta di piedi a questo, per me nuovo, mondo.

Argomenti interessanti ma non immediati, dove una semplice lettura non rende pieno ed esaustivo l'apprendimento.

Tra gli argomenti studiati, le Customs Decisions sono state avvincenti; mi riferisco in particolare a: CWP, CGU, DPO, ACE, ACR, ITV.

Capire, per esempio, che dietro la richiesta di una ITV (Informazione Tariffaria Vincolante) c'è lo studio approfondito della voce doganale, l'inquadramento preciso delle caratteristiche dell'item da classificare, la sua composizione, le funzioni proprie del bene, le sue specificità; è un allenamento per la mente che dà una incredibile, quanto inaspettata, soddisfazione. Da non crederci.

Non meno coinvolgente sono gli step per ottenere lo status di A.E.O. (Operatore Economico Autorizzato) e i conseguenti vantaggi che ne derivano. Due argomenti complessi e interessanti ma che sono solo due gocce all'interno di un oceano infinito di nozioni, regolamenti e di tematiche da far proprie.

Per un giovane entrare in questo mondo non è semplice ed occorre appassionarsi alla materia, essere costante nello studio e sicuramente essere supportato da figure professionali come quella del "Doganalista", è un aiuto prezioso.

Come già evidenziato gli esperti sono pochi e spesso over 50, per lasciare un'eredità di sapere è necessario far conoscere ai novellini tutto ciò che riguarda la Dogana che può aver nomea di essere noioso e poco coinvolgente ma servono iniziativa, nuove idee e progetti che solo chi già sa può mettere in pratica.


Occorrono input e stimoli per approfondire argomenti affascinanti includendo analisi, studio e pratica.

"Il talento ti fa vincere una partita, l'intelligenza e il lavoro di squadra ti fanno vincere il campionato" (Michael Jordan).

Ricordiamoci sempre che in qualsiasi campo della vita ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo.... E se diventassimo Doganalisti?

Laura Ricciarelli

9



Digitalizzazione...

a digitalizzazione è il processo di conversione che, applicato alla misurazione di un fenomeno fisico, ne determina il passaggio dal campo dei valori continui a quello dei valori discreti. Tale processo viene oggi comunemente sintetizzato nei termini di passaggio dall'analogico al digitale nell'audio, video, immagini e testo.

La misurazione della temperatura tramite un termometro o la rappresentazione di un suono tramite il tracciamento di onde sono esempi di grandezze di tipo analogico, in quanto i valori che possono essere assunti sono infiniti. L'operazione comporta una perdita di informazioni, che però in alcuni casi è accettabile in quanto si guadagna in semplicità di rappresentazione o in altri casi non è comunque percepita.

Nel campo dell'informatica e dell'elettronica, con digitalizzazione si intende il processo di trasformazione di un'immagine, di un suono, di un documento in un formato digitale, interpretabile da un computer, dove per formato digitale si intende un codice binario in cui tutto è rappresentato da combinazioni di zero o uno, quindi da stati del tipo acceso/spento. Un disco in vinile su cui è registrata una canzone rappresenta un esempio di riproduzione analogica di un suono; la stessa canzone riprodotta tramite un computer ne rappresenta il formato digitale.

Nel campo delle telecomunicazioni invece il termine indica il passaggio dalle tecnologie a trasmissione analogica a quelle a trasmissione digitale.

Storia

L'obiettivo del fondo, identificato da alcune avanguardie della ricerca fin dagli anni trenta del secolo trascorso, è quello di riorganizzare la conoscenza in modo sempre più efficiente, semplificando la selezione delle notizie in un mondo sommerso dalle informazioni.

In una estrema opera di semplificazione del processo, si potrebbe affermare che quell'obiettivo utopistico ha generato gli ipertesti, il PC, Internet.

Si è dovuto attendere l'invenzione del chip, dei primi computer e della rete Internet perché il bit diventasse davvero una rivoluzione. Rivoluzione spinta e ali-

mentata dagli interessi congiunti dell'industria militare (negli anni cinquanta) e dei mondializzati commerci contemporanei.

Il bit è stato allo stesso tempo causa e conseguenza del fenomeno della mondializzazione. Da una parte il progresso tecnologico ha dischiuso potenzialità impensabili sia dal punto di vista dell'accrescersi dell'intelligenza delle macchine, sia dal punto di vista della trasformazione, elaborazione e trasmissione delle informazioni.

Dall'altra le esigenze dei governi e delle grandi aziende hanno liberato fondi ingenti per la ricerca e la sperimentazione di queste tecnologie.

Fino a ieri erano i militari a finanziare le ricerche di punta: caschi per la realtà virtuale o sistemi avanzati per l'addestramento dei piloti.

Oggi è cambiato tutto: è l'industria dell'entertainment a finanziare i settori più avanzati. Le ragioni di questa tendenza sono evidenti.

L'industria del divertimento può sperimentare in tempi rapidi sempre nuove applicazioni su una platea di giovanissimi, che



...estasi e tormento

sono certamente i più adatti ad apprendere tecniche avanzate. I videogiochi diventano così uno strumento di sperimentazione di massa di tecniche di interazione uomo-macchina, che poi possono essere riutilizzate in altri settori: dall'istruzione a distanza al commercio elettronico.

La rivoluzione delle comunicazioni segue quella industriale e modifica il corpo stesso del suo essere: negli anni ottanta e novanta, si assiste così al passaggio da un'interfaccia statica ad un'interfaccia multimediale dell'informazione.

Il sistema mediale ingloba e subisce, al tempo stesso, le nuove acquisizioni digitali, ridefinendo sé stesso in virtù delle incredibili potenzialità tecniche dischiuse. In effetti, quelli introdotti dalle ICT's, possono essere considerati "nuovi" media: fatta eccezione per Internet, si è in presenza di un'evoluzione e di una ridefinizione dei vecchi mezzi di comunicazione, in parte digitalizzati.

I media "primitivi" come la stampa, la radio, la TV potevano solo "essere visti". Il broadcasting non consente interazione con i contenuti né tanto meno con la loro fonte, quindi può solo offrire una fruizione passiva dell'atto comunicativo. Resta impossibile produrre informazioni, essere all'interno del media, interagire, essere visti.

L'architettura logico-tecnica many to many di Internet, consente all'utente di avere pieno controllo sulla comunicazione telematica, trasformandolo da spettatore a produttore di informazione. Internet viene incontro al bisogno di visibilità delle persone perché conferisce ad essi la piena autonomia della fruizione del mezzo stesso.

Le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione stanno modificando radicalmente anche il rapporto di interazione tra producer e consumer. Esse non si configurano più solo come strumenti per rendere più efficienti attività definite e quasi immutabili - le procedure, i flussi di lavoro - ma rappresentano prima di tutto delle opportunità, dei fattori abilitanti che rendono possibili il cambiamento dei tradizionali modi di produrre, di distribuire, di organizzarsi, di scambiare e condividere il sapere, di cooperare: ciò che Levy ha chiamato intelliaenza collettiva nel 1996.

La cultura della comunicazione, sconvolta dall'apparire di Internet, si ristruttura sulla base di tre elementi fondamentali che informano l'agire sociale e la trasmissione della conoscenza: multimedialità, ipertestualità e interattività.

Il link diviene la metafora del nostro quotidiano rapporto con la realtà. L'avvento delle ICT's fa registrare fenomeni di cambiamento nei processi comunicativi e nell'industria culturale.

La digitalizzazione si è imposta come sistema dominante perché da un lato rende più economica la produzione industriale delle informazioni e, allo stesso tempo, espande i mercati e i confini della loro fruizione.

L'era analogica era caratterizzata da spazi confinati all'interno dei limiti imposti dai singoli mezzi di comunicazione e dai costi di produzione e di trasmissione. Quella digitale scopre i mercati globali e li raggiunge attraverso percorsi rizomatici.

Le vecchie agenzie dell'informazione si trasformano anche in versioni digitali, entrando per di

più in competizione con il consumer della Rete. Si scontrano globalizzazione e segmentazione estrema dell'informazione: le reti satellitari consentono una fruizione planetaria dello stesso segnale trasmesso, ma se guardiamo ad esempio alla TV digitale ci si rende subito conto dell'estrema tematizzazione dei contenuti veicolati: continuità e discontinuità, unificazione e targettizzazione, comunità virtuali e payper-view isolazionista.

Come afferma Thompson (1998), pur non riferendosi esplicitamente alle nuove tecnologie, si è in presenza di un duplice fenomeno: da una parte, si assiste ad una globalizzazione delle telecomunicazioni, dall'altra ad una localizzazione ed individualizzazione della fruizione dei contenuti. Solo la discontinuità del digitale rende possibile la creazione di mondi collegati: la continuità della cultura contemporanea nasce dalla trasmissione discreta delle sequenze informatiche binarie. Con la nascita delle grandi rete di fibre ottiche l'informazione di massa diventa il suo opposto, cioè informazione personalizzata.

L'estensione della interattività e l'unificazione del medium (il pc-tv e la tv-pc), ovvero ciò che da più parti viene definita come "convergenza", completano il quadro e insieme fanno saltare in aria il tradizionale sistema dei media. All'interno della società della connessione, l'uomo digitale riesce a far convivere codici e linguaggi diversi all'interno della stessa macchina. Sempre la stessa, ma di volta in volta capace di implementare funzioni e

utilità differenti. L'etica della discontinuità viene a configurarsi come causa e conseguenza del linkage quotidiano che l'uomo ha adottato come suo schema di pensiero. La traduzione di questa nuova struttura cognitiva è la convergenza di informazioni diverse sullo stesso supporto nonché l'alimentazione di diversi supporti attraverso le medesime informazioni. E così ritroviamo il frigorifero nel computer e quest'ultimo nella lavatrice, così come, l'industria del telefono in quella delle canzonette: il sogno fatto carne di Negroponte.

Stiamo infatti già assistendo all'estensione della interattività e all'unificazione del medium: processi che completano il quadro e insieme ridefiniscono il tradizionale sistema dei media e delle reciproche relazioni che la storia delle comunicazioni ha ciclicamente attraversato.

Siamo dunque di fronte a un vero e proprio rimescolamento, molto più rilevante in quanto investe simultaneamente molti aspetti: le forme di comunicazione, i linguaggi, la mentalità corrente. Un unico mezzo per infinite funzioni, il concetto di multimedialità o meglio ipermedialità si estende anche agli oggetti fisici, non più solo al diverso approccio verso l'organizzazione dei contenuti.

Con le modalità di trasmissione analogiche, diversi tipi d'informazione non potevano viaggiare insieme sullo stesso supporto ed essere decodificati dal medesimo terminale. Il segnale radio di un televisore era infatti totalmente diverso da quello di un telefono mobile e,

per essere tradotto in immagini, aveva bisogno di circuiti dedicati assenti in un telefono.

L'adozione di una rappresentazione digitale in luogo di quella analogica, nel video, nella musica, nella stampa e nelle telecomunicazioni in generale, potenzialmente trasforma qualunque forma di attività umana di tipo simbolico in software, e cioè in istruzioni modificabili per descrivere e controllare il comportamento di una macchina.

L'utente di fine secolo, la cosiddetta generazione Napster, trova la cifra della propria formazione culturale e della propria interazione con la realtà circostante nell'interfaccia e nell'ipertesto.

Si tratta di due elementi che hanno cambiato radicalmente il nostro modo di rapportarci all'informazione generando un coinvolgimento continuo da parte dello spettatore, tanto da rendere questa parola desueta.

Chi utilizza Internet è un utente che modifica l'enorme flusso d'informazione, secondo le sue esigenze, per il semplice fatto che se le costruisce attingendo da un archivio comune e spesso gratuito.

Questo è il risultato dell'incontro tra arte e scienza, della formazione di una nuova cultura che ha carattere popolare e si basa sulle conseguenze di una tecnologia che ha invaso il nostro ambiente culturale e promuove un processo di sviluppo automatico sostenuto dalle stesse innovazioni tecnologiche e da un permanente desiderio di cambiamento.

NextGeneration EU



Cos'è NextGenerationEU? Non è soltanto un piano per la ripresa. Si tratta di un'occasione unica per uscire più forti dalla pandemia, trasformare le nostre economie, creare opportunità e posti di lavoro per l'Europa in cui vogliamo vivere.

N extGenerationEU è più che un piano di ripresa: è un'opportunità unica per emergere più forti dalla pandemia, trasformare le nostre economie e società e realizzare un'Europa che funzioni per tutti.

Abbiamo tutto ciò che serve perché ciò avvenga:



una visione, un piano e un impegno comune a investire 806,9 miliardi di euro.

Cosa sta facendo l'UE per rendere l'Europa più sana, più verde e più digitale, e come si può contribuire a questa trasformazione?

Insieme trasformeremo l'Europa del futuro in realtà!

Un futuro più digitale

Le tecnologie digitali stanno cambiando la vita delle persone, dal modo di comunicare al modo di vivere e lavorare. La digitaliz-

zazione può fornire soluzioni a molte delle sfide che l'Europa e i suoi cittadini si trovano ad affrontare e offre opportunità quali:

- creazione di posti di lavoro
- miglioramento dell'istruzione
- incentivazione della competitività e dell'innovazione
 - lotta ai cambiamenti

climatici e realizzazione della transizione verde

A seguito della pandemia di COVID-19 la digitalizzazione è diventata una



componente essenziale sia per la ripresa economica sia per la resilienza dei settori europei della sanità e dell'assistenza. La digitalizzazione ha dato all'UE un ulteriore impulso all'accelerazione della transizione tecnologica, attraverso il potenziamento della sanità

> elettronica e la promozione di tecnologie abilitanti come il cloud computing, le tecnologie quantistiche e il calcolo ad alte prestazioni.

> Affinché le nostre società ed economie siano pronte per l'era digitale,

l'UE si è impegnata a creare uno spazio digitale sicuro per i cittadini e le imprese in modo inclusivo e accessibile a tutti. Ciò significa consentire una trasformazione digitale che salvaguardi i valori dell'UE e tuteli i diritti fondamentali nonché la sicurezza dei cittadini, rafforzando nel contempo la sovranità digitale dell'Europa.

A tale riguardo è di fondamentale importanza la bussola per il digitale, una proposta di strategia della Commissione europea che fissa obiettivi e tappe digitali specifici da conseguire entro il 2030.

La proposta mette in primo piano le competenze e l'istruzione digitali ed è articolata intorno a quattro settori: competenze, imprese, pubblica amministrazione e infrastrutture. Nella videoconferenza del marzo 2021 i leader dell'UE hanno sottolineato la necessità di rafforzare la sovranità digitale dell'Europa e hanno considerato la bussola per il digitale un passo avanti.

La tecnologia guiderà il futuro: per questo i prossimi 10 anni saranno il decennio digitale d'Europa!

Con NextGenerationEU:

• ci si potrà connettere con la rete 5G e a banda larga ultraveloce in tutta l'UE ricevendo un'identità digitale (e-ID), che renderà più semplice l'accesso ai servizi pubblici online e conferirà un maggiore con-

trollo sui dati personali.

Le nostre città diventeranno più intelligenti ed efficienti, gli acquisti online saranno più sicuri, l'intelligenza artificiale ci aiuterà a combattere i cambiamenti climatici e a migliorare l'assistenza sanitaria, i trasporti e l'istruzione.

L'UE finanzia corsi di formazione online per consentire a tutti, giovani o anziani, di accrescere le proprie competenze digitali.

Aiutiamo anche le piccole e medie imprese a lanciare la propria presenza sul web, e rendiamo l'istruzione online sempre più accessibile.

Un futuro più verde

La natura e la biodiversità sono essenziali per la vita. Da esse dipendono il nostro pianeta, le nostre economie e le nostre società. Quando la natura è sana, protegge e dà i suoi frutti. Fornisce il cibo di cui ci nutriamo, l'acqua che beviamo e l'aria che respiriamo.

I cambiamenti climatici stanno già avendo un effetto drammatico sui nostri ambienti naturali, sulle piante e sugli animali, motivo per cui l'azione per il clima è al centro del Green Deal europeo. I finanziamenti di NextGenerationEU contribuiscono a realizzare l'ambizioso obiet-

tivo dell'UE di diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il



2050, inserito nella prima legge europea sul clima. Contrasterà gli effetti dei cambiamenti climatici e preserverà l'ambiente naturale dell'Europa, contribuendo nel contempo a sviluppare un'economia sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva.

Natura e biodiversità

Si sta proteggendo un maggior numero di zone terrestri e marine in tutta Europa, oltre alla ricca biodiversità. Si stanno affrontando le cause principali della perdita di biodiversità e si sta lavorando per azzerare l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo entro il 2050.

Si sta migliorando la quantità e la qualità delle

nostre foreste, rafforzandone la resilienza ai cambiamenti climatici e promuovendo un'economia forestale più sostenibile, compreso l'ecoturismo, per garantire che le zone rurali e le loro popolazioni locali non siano lasciate indietro. Si sta inoltre lanciando un piano di ripristino della natura per gli ecosistemi e le zone umide che sono stati degradati nel corso degli anni.

Consumo sostenibile

Si sta migliorando la gestione dei rifiuti e avviando l'economia circolare dalla plastica e dai tessili alle batterie e ai veicoli. Ci si sta adoperando per agrantire che i cittadini abbiano il diritto a far riparare i prodotti elettrici e, quando questi siano giunti al termine del ciclo di vita, a farli riciclare. Si sta promuovendo la moda sostenibile e sostenendo in tutta Europa centri in cui imparare ad adattare i prodotti e a dare loro una nuova vita.

Tali cambiamenti non solo aiuteranno a proteggere l'ambiente e a raggiungere gli obiettivi prefissati in materia di clima, ma miglioreranno anche la salute e la qualità della vita di tutti gli europei.

Il futuro del nostro cibo

La strategia "Dal produttore al consumatore", che è al centro del Green Deal europeo, offre a tutti gli europei l'accesso a prodotti alimentari sicuri, nutrienti e sostenibili a prezzi accessibili. Il piano garantirà che la produzione alimentare abbia un minore impatto ambientale, generando nel contempo un ritorno economico più equo per gli agricoltori.

Alimenti nutrienti e sostenibili

Con NextGenerationEU e "Dal produttore al consumatore" si fa in modo che tutti abbiano accesso ad alimenti sani e sicuri e che ve ne siano a sufficienza. Si stanno incoraggiando le persone ad adottare una dieta sana e sostenibile e a ridurre gli sprechi alimentari e si sta sviluppando un sistema di etichettatura dei prodotti alimentari che illustri il luogo di provenienza di un prodotto, il suo valore nutrizionale e il suo impatto ambientale e sociale. Si sta investendo inoltre di più nella ricerca e nell'innovazione per assicurare un sistema alimentare resiliente adatto al futuro.

L'Europa è sulla buona strada per diventare il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050: non si produrrà più gas a effetto serra di quanti i nostri ecosistemi possano assorbire naturalmente.

Con NextGenerationEU si investirà in tecnologie rispettose dell'ambiente, si introdurranno veicoli e trasporti pubblici più ecologici e si renderanno i nostri edifici e spazi pubblici più efficienti sotto il profilo energetico. Ma anche proteggere il nostro ambiente naturale è importante.

Ci si impegna a:

- migliorare la qualità dell'acqua dei fiumi e dei mari, ridurre i rifiuti e le plastiche inquinanti, piantare miliardi di alberi e ripopolare il mondo di api;
- creare spazi verdi nelle città e sfruttare maggiormente le energie rinnovabili;
- rendere l'agricoltura più rispettosa dell'ambiente, in modo che i nostri alimenti siano più sani.

L'UE assumerà un ruolo guida nell'azione per il clima, ma tutti possono fare la propria parte scegliendo i trasporti pubblici o la bicicletta, consumando più verdure e meno carne, acquistando prodotti di seconda mano, riciclando e riutilizzando.

Patto climatico europeo

Il patto climatico europeo punta a coinvolgere i cittadini e le comunità nell'azione per il clima e l'ambiente.

Piano degli obiettivi climatici 2030

La proposta della Commissione di ridurre le emissioni di gas a effetto serra almeno del 55% entro il 2030.

Tutti noi siamo stati colpiti, in un modo o nell'altro, dalla pandemia di coronavirus – a livello fisico, psicologico e sociale. Ora vogliamo costruire un'UE più sicura e più sana, in modo da essere meglio preparati a qualsiasi crisi ci riservi il futuro.

Con NextGenerationEU:

- si lavorerà insieme a tutti i paesi dell'UE per proteggerci al meglio dalle minacce sanitarie;
- si investirà maggiormente nella ricerca e nell'innovazione per sviluppare vaccini e terapie, non

Un futuro più sano

solo contro malattie nuove come il coronavirus, ma



anche contro il cancro;

• si modernizzeranno i sistemi sanitari per garantire che gli ospedali di tutti i paesi dell'UE abbiano accesso alle nuove tecnologie e alle forniture mediche di cui si ha bisogno;

• si finanzierà la formazione dei professionisti del settore medico e sanitario in Europa.

Insieme si può rendere l'Europa più sana: per farlo, tuttavia, ogni piccola decisione quotidiana conta. Un'alimentazione salutare e una regolare attività fisica possono migliorare notevolmente il benessere psicofisico di tutti.

Un futuro più forte

La pandemia ha avuto ripercussioni sulle vite di tutti
noi. Molti hanno sofferto di
malattie o subito un lutto; altri hanno perso il proprio posto di lavoro o accusato
una riduzione del reddito.
Ora è necessario costruire
un'Europa più forte e più
resiliente.

Con NextGenerationEU:

- si incoraggeranno i giovani a studiare le discipline scientifiche e tecnologiche, che aprono loro le porte verso le professioni verdi e digitali del futuro;
- si sosterranno l'istruzione superiore e gli apprendistati;
- si offriranno prestiti e sovvenzioni ai giovani imprenditori.

L'UE sta anche sostenendo la ripresa dalla crisi di diversi settori, potenziando il sostegno al turismo, alla cultura e alle arti in tutta l'Unione, rendendoli più digitali e sostenibili.

Da Nord a Sud, da Est a Ovest, si sogna un'Europa che funzioni per tutti. È necessario che tutti i cittadini europei



abbiano pari opportunità, a prescindere dal luogo in cui vivono, rispettando la diversità in ogni sua forma.

Con NextGenerationEU:

- si lotterà contro il razzismo e la xenofobia;
 - si promuoverà l'ugua-

glianza di genere e l'emancipazione femminile;

- si proteggeranno i diritti della comunità e si combatterà la discriminazione;
 - si rafforzerà il diritto dell'UE affinché si giunga ad ostacolare tutte le forme di incitamento all'odio e di reati generati dall'odio.

"Uguaglianza" significa anche pari opportunità economiche e sociali per tutti.

NextGenerationEU promuove opportunità di lavoro per le persone con disabilità e per coloro che vivono in zone rurali, remote o svantag-

giate. È necessario aiutare sempre più persone a trovare un alloggio dignitoso e adeguato investendo in un'istruzione inclusiva per tutti i bambini, indipendentemente dal contesto sociale di provenienza o dalla presenza di esigenze particolari.



Royalties: non dazio se il controllo è solo di qualità

Il CDU stabilisce che la base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci vendute per l'esportazione

codice doganale dell'Unione (cdu), in vigore dal 1° maggio 2016, stabilisce, come noto, che la base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato⁽¹⁾.

Con particolare riferimento alle royalties, il cdu prevede che, per determinare il valore in dogana, il prezzo effettivamente pagato per i beni importati è integrato dai "corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare "(2).

Il valore in dogana, infatti, deve riflettere il valore reale delle merci importate, considerando tutti i fattori economicamente rilevanti⁽³⁾.

I diritti di licenza, pertanto, concorrono alla formazione della base imponibile se non sono inclusi nel prezzo pagato, se sono riferibili ai beni oggetto di valutazione e se l'acquirente è tenuto a pagarli, direttamente o indirettamente, come condizione di vendita.

Con riferimento a tale ultimo requisito, il regolamento di esecuzione 15 novembre 2015, n. 2447 (RE) individua espressamente i casi in cui i corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come "condizione di vendita".

In particolare, l'art. 136, par. 4, RE prevede che le royalties devono essere incluse nel valore della merce principalmente quando il venditore o una persona a esso collegata chiede all'acquirente di effettuare il pagamento dei diritti di licenza ovvero quando le merci non possono essere vendute all'importatore o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi al licenziante.

In relazione alla prima condizione, di per sé sola sufficiente

a determinare la daziabilità dei diritti di licenza, l'art. 127 RE stabilisce che due o più persone si considerano "legate" se una è in grado di imporre orientamenti alla seconda.

Il controllo, secondo costante giurisprudenza di legittimità, deve essere inteso "in un'accezione ampia: da un lato, sul piano della fattispecie, perché è assunto per la sua rilevanza anche di fatto; dall'altro, su quello degli effetti, perché ci si contenta dell'effetto di "orientamento" del soggetto controllato"(4).

Ai fini dell'imponibilità delle royalties in dogana, pertanto, occorre accertare se esista un'effettiva ingerenza del licenziante sui fornitori extra-UE. E invero, la presenza di un contratto di licenza non comporta che le royalties siano automaticamente assoggettate a tassazione, giacché deve essere sempre provato, dall'Amministrazione doganale, l'esercizio di un potere di orientamento da parte del titolare del marchio nei confronti dei produttori esteri(5).

17

¹⁾ Art. 70, par. 1, cdu.

²⁾ Art. 71, par. 1, lett. c), cdu.

³⁾ Corte di Giust., 20 dicembre 2017, C-529/16, p. 24, in www.curia.europa.eu.

⁴⁾ Ex pluribus, Cass., sez. trib., 9 ottobre 2020, n. 21775.

⁵⁾ Corte di Giust., 9 luglio 2020, C-76/19; anche Commissione europea, 28 aprile 2016, Taxud/B4/(2016) 808781.

Il controllo di qualità

Se il requisito del legame, di cui all'art. 136, par. 4, RE, deve essere dimostrato dall'autorità doganale, occorre tuttavia porre attenzione a quale tipologia di controllo rilevi ai fini doganali.

Il controllo idoneo a rappresentare il presupposto per l'assoggettamento delle royalties ai dazi, infatti, non è determinato dal controllo sulla qualità della produzione, che ormai rientra nella normale prassi commerciale, ma esclusivamente dal controllo esercitato dal licenziante sul produttore⁽⁶⁾.

Non rilevano, in particolare, le clausole contrattuali che subordinano la produzione dei beni licenziati all'approvazione scritta, da parte del titolare del marchio, dei campioni o al rispetto di elevati standard qualitativi, quanto la presenza di clausole contrattuali che prevedono penetranti forme di ingerenza del licenziante su tutta la filiera produttiva e distributiva estera, quali il controllo sulla produzione, sulla logistica e sulla consegna delle merci, sul rifornimento dei materiali, sui possibili acquirenti e sui prezzi di vendita.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha chiarito che "il corrispettivo dei diritti di licenza va aggiunto al valore di transazione (...) qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi di licenza"(7).

Sussiste, pertanto, il legame tra il titolare del marchio e il fornitore extracomunitario quando, in virtù dell'accordo di licenza, il licenziatario può

⁷⁾ Cass., sez. V, 6 aprile 2018, n. 8473.



Euro Arpa

Specialisti nei software per il settore doganale

Da oltre 30 anni sviluppiamo software gestionali per piccole e medie imprese, in particolare per quelle impegnate nel settore doganale.

Il nostro core business non è offrire semplici software, ma soluzioni complete e integrate, progettate

SoGeDo: bolle doganali IM/EX
Software per gestione operazioni doganali di importazione, esportazione e transiti

insieme alle aziende che hanno deciso di affidarsi a noi, diventando parte essenziale del loro lavoro.

Bolle doganali import ed export, manifesti marittimi e aeroportuali, Ens ed Exs, magazzini doganali e temporanee custodia, operazioni intracomunitarie, accise, Daa e Das, fatturazione, contabilità sono i software che semplificano gli utenti nello svolgere il loro lavoro, sempre aggiornati alla normativa doganale e fiscale, e che offrono una serie di funzionalità avanzate e personalizzabili.

Software gestionale per tutte le operazioni intracomunitarie

Se la nostra vision è quella di garantire prodotti performanti, aggiornati e sviluppati con le nuove tecnologie, la nostra mission è seguire i clienti con entusiasmo e competenza e con un supporto costante, prima e dopo l'acquisto, instaurando con loro un rapporto di fiducia che li porta a sceglierci e collaborare insieme per molti anni.

Per qualsiasi informazione, preventivo o dimostrativo contattateci e saremo a vs completa disposizione.

Telefono: 011.316.13.57 E-Mail: euroarpa@euroarpa.it Sito: www.euroarpa.it



SoGeFa: fatturazione

Software di gestione documenti attivi e fatturazione elettronica

⁶⁾ Cfr. Agenzia delle dogane, circ., 30 novembre 2012, n. 21/D, pagg. 17 e 18.

far fabbricare i prodotti licenziati da soggetti terzi, soltanto previa approvazione scritta degli stessi da parte del licenziante e in base alla disciplina, contrattualmente prevista, della scelta dei fornitori, di talché l'intera operazione risulta conformata dal licenziante, che incide, in maniera determinante, sull'individuazione e sull'attività dei produttori.

Al contrario, se il controllo non eccede l'accertamento dei requisiti qualitativi richiesti dal marchio o la verifica, all'interno degli stabilimenti produttivi, del rispetto del codice etico, idonei a tutelare la reputazione del licenziante, le royalties non devono essere incluse nel valore doganale della merce importata.

Proprio in tal senso si è espressa la Commissione tributaria regionale della Liguria, la quale, con la sentenza in commento, ha affermato che "le licenzianti non hanno alcun indirizzo a ingerirsi nella scelta dei produttori se non per gravi violazioni degli stessi, nel controllo degli stabilimenti, nella limitazione delle quantità del prodotto, nel prezzo. In definitiva, il pagamento delle royalties non costituisce condizione per la vendita, non abbiamo un'ingerenza diretta della licenziante sulla licenziataria la cui attività d'impresa non è sindacata. Il contratto è fra la licenziante sulla licenziataria non con i produttori. (...) Siamo in presenza, ai fini della daziabilità delle royalties, di un mero controllo di qualità della merce prodotta con il marchio oggetto di licenza, finalizzato alla protezione dell'immagine del segno distintivo presso i consumatori, non di un controllo sull'attività produttiva".

I giudici di merito, pur avendo rilevato che la licenziante poteva verificare un certo numero di campioni per approvare il prodotto finale, nonché, in caso di violazioni del codice di comportamento, poteva richiedere il cambio del fabbricante, hanno concluso che tali clausole contrattuali non eccedessero affatto il controllo di aualità. Si tratta di verifiche che riflettono la normale prassi commerciale, dirette esclusivamente a garantire gli elevati standard qualitativi richiesti dal marchio e che non comportano alcuna ingerenza del licenziante sulla scelta dei produttori- esteri. Le facoltà riconosciute al titolare della licenza, infatti, si risolvono in un controllo di mera qualità del prodotto e, come tale, non implicante l'esistenza di un controllo sullo svolgimento dell'attività produttiva.

Tale sentenza si pone in linea con l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui non rilevano le clausole finalizzate alla tutela, a favore della licenziante, di caratteristiche estetiche e qualitative che garantiscono la corrispondenza dei prodotti agli elementi distintivi del marchio per la riconoscibilità e apprezzabilità dei beni commercializzati dal licenziatario⁽⁸⁾. Tali clausole, infatti, fanno ricadere sulla licenziataria il rischio dell'eventuale inidoneità della merce a soddisfare i requisiti richiesti dal marchio, a comprova del fatto che il controllo non si realizza nel corso del ciclo produttivo, lasciando il fornitore estero pienamente responsabile solo nei confronti del licenziatario⁽⁹⁾. E invero, il riscontro delle qualità e delle caratteristiche che attiene il risultato finale del processo di produzione non incide, di per sé, neppure indirettamente, sull'autonomia delle scelte organizzative e operative del produttore-venditore extra-UE.

I diritti di licenza, pertanto, non devono essere automaticamente inclusi nella base imponibile, ma è necessario valutare la tipologia di controllo che emerge, anche implicitamente, dalla lettura combinata di tutti i documenti che vincolano i soggetti che intervengono nell'operazione internazionale. Partendo dal contratto di licenza, occorre verificare, caso per caso, se il titolare del marchio è in grado di imporre orientamenti al fornitore estero, i quali, per determinare la daziabilità delle royalties, devono eccedere il mero controllo di qualità, idoneo invece a tutelare la reputazione mondiale del licenziante.

Lorenzo Ugolini

19

⁸⁾ Cass., sez. trib., 30 dicembre 2019, n. 34607; anche Cass., sez. trib., 31 maggio 2019, n. 14994 e 5 giugno 2020, n. 10687.

⁹⁾ Cass., sez. trib., 30 dicembre 2019, nn. 34607, 34608, 34610 e 34611, Cass., sez. trib., 13 febbraio 2020, n. 3593, 3594 e 3595.



Questo Commentario sistematico intende fornire un supporto analitico e ag-

giornato allo studio e all'utilizzo del Codice Doganale dell'Unione. Stante la complessità del diritto doganale sia per la sua prevalente regolamentazione di fonte sovranazionale presidiata da principi e dinamiche proprie del sistema di appartenenza sia per l'articolazione che lo contraddistingue per numero ed estensione degli atti anche normativi di riferimento lo studio del Codice Doganale dell'Unione quale punto di riferimento della disciplina viene a costituire imprescindibile strumento sia per chi rivolga alla materia un interesse teorico sia per i tanti che per ragioni professionali si devono costantemente misurare con regole, istituti e dinamiche proprie di questa materia.

La rilevanza del Codice doganale si amplifica peraltro nel presente contesto globale degli scambi internazionali caratterizzato da uno spiccato mutamento degli equilibri commerciali anche per presenza di Stati come la Cina che acquisiscono progressivamente quote di mercato

nonché da eventi epocali come l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit), sicché la conoscenza della normativa doganale assume un valore sempre più strategico per assicurare la competitività degli operatori.

Il Commentario vuole pertanto rispondere a queste esigenze coniugando l'approfondimento tematico e aggiornato articolo per articolo del Codice Doganale dell'Unione e il coordinamento sistematico di istituti e regole di applicazione con particolare riferimento alla regolamentazione unionale delegata e di esecuzione alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nonché alla Giurisprudenza nazionale di legittimità.

L'analisi articolo per articolo è resa fruibile anche grazie alla suddivisione in paragrafi con richiami normativi e di prassi alla contestualizzazione dei singoli istituti nell'impianto complessivo e organico del Codice Doganale dell'Unione.

Il legisla

Trasporto internazionale il nuovo regime Iva

Il legislatore ha aggiunto un comma all'art. 9, d.p.r. 633 del 1972, con il quale ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'art. 9, primo comma, n. 2, d.p.r. 633 del 1972, in materia di servizi internazionali

on l'art. 5-septies, decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, il legislatore ha aggiunto un comma all'art. 9, d.p.r. 633 del 1972, con il quale ha fornito chiarimenti sull'applicazione dell'art. 9, primo comma, n. 2, d.p.r. 633 del 1972, in materia di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.

In particolare, tale nuova disposizione sancisce che "Le prestazioni di cui al primo comma, n. 2, non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al n. 4 del medesimo primo comma".

Con tale norma il legislatore ha inteso circoscrivere la portata del regime di non imponibilità lva delle prestazioni di trasporto di beni in ambito internazionale.

Tale intervento si è reso necessario, in particolare, per modificare la prassi dell'Amministrazione finanziaria, la quale prevedeva che i servizi di trasporto di beni in esportazione, effettuati da terzi trasportatori cui i medesimi vengono sub commessi dai vettori principali, rientravano tra i servizi non imponibili, di cui all'art. 9, punto 2, d.p.r. 633 del 1972.

Sul punto è intervenuta la sen-

tenza della Corte di Giustizia, 29 giugno 2017, C-288/16, la quale, contrariamente alla prassi dell'Agenzia delle entrate, ha affermato che "l'art. 146, par. 1, lett e) Direttiva 112/2006 deve essere interpretato nel senso che l'esenzione prevista da tale disposizione non si applica a una prestazione di trasporto di beni verso un Paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario dei beni".

Dalla suddetta sentenza emerge, come illustrato dalla recente circolare dell'Agenzia delle entrate, 25 febbraio 2022, n. 5E, che "la finalità dell'esenzione in esame è quella di garantire che siano tassati presso il luogo di destinazione sia i beni destinati al di fuori dell'Unione sia le connesse prestazioni di trasporto. Secondo la Corte di Giustizia, al fine di rientrare nell'ambito dell'esenzione, tali ultimi servizi, tuttavia, non solo debbono contribuire all'effettiva realizzazione di un'operazione di esportazione o di importazione di beni, ma devono anche forniti direttamente all'esportatore, all'importatore, o al destinatario dei beni".

L'attuale disciplina, pertanto, stabilisce che sono esclusi dalla previsione di non imponibilità i servizi di trasporto che riguardano beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché beni in importazione i cui corrispettivi siano inclusi nella base imponibile, qualora i servizi stessi siano prestati a soggetti diversi da:

- (I) esportatore;
- (II) titolare del regime di transito;
- (III) importatore; destinatario dei beni;
- (IV)prestatore di servizi di spedizioni relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di un unico contratto, a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché a trasporti di beni in importazione, sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile;
- (V) prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali.

In sostanza, le prestazioni di servizi di trasporto territorialmente rilevanti in Italia e relative alle operazioni internazionali continuano a rientrare nel regime di non imponibilità soltanto laddove siano prestate nei confronti dei soggetti sopra indicati.

A contrario, devono essere

assoggettate a Iva, ad esempio, le prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale, incaricato di trasportare la merce all'estero dall'esportatore, dall'importatore, o dal destinatario della stessa, affida, in tutto in parte, a un vettore terzo (c.d. subvezione).

Quanto alla decorrenza di tale regime, l'ultimo comma del novellato art. 9, d.p.r. 633 del 1972, prevede che "Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di Giustizia, 29 giugno 2017, C-288/16".

In sostanza, secondo tale disposizione, soltanto le prestazioni di trasporto di beni, effettuate a partire dal 1° gennaio 2022 e richiamate nell'emendamento, saranno considerate non imponibili secondo le nuove regole.

Da ciò consegue che occorre stabilire preliminarmente il momento di effettuazione delle operazioni di trasporto, giacché da tale momento i soggetti non individuati dall'emendamento cominceranno a ricevere fatture in regime di imponibilità Iva, senza che la loro attività sia cambiata.

Al riguardo, al fine di stabilire il momento di effettuazione di una prestazione di servizi, occorre fare riferimento alla data di ultimazione del trasporto, nel caso in cui il committente sia un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato e il prestatore sia un operatore non stabilito.

Tuttavia, in deroga al principio dell'ultimazione, nel caso in cui il pagamento del corrispettivo sia effettuato in tutto o in parte, la prestazione si considera realizzata per la quota parte pagata. Diversamente, se il trasporto è realizzato da operatori economici stabiliti in Italia in favore di committenti stabiliti anch'essi in Italia, rileva il momento del pagamento del corrispettivo oppure la data di emissione della fattura, se questa è emessa anticipatamente rispetto al pagamento.

In conclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2022, viene meno la possibilità di estendere il regime di non imponibilità a contratti posti in essere da più vettori o da terzi sub-contraenti o, in ogni caso, da soggetti ai quali il trasporto sia sub-commesso dai vettori principali.

Valentina Picco Cristina Zunino



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CENTRI DI ASSISTENZA DOGANALE ASSOCAD

NON HAI ANCORA PENSATO DI ESERCITARE LA **PROFESSIONE** DEL DOGANALISTA **SOTTO FORMA D'IMPRESA** CON UN CENTRO DI ASSISTENZA DOGANALE SRL (C.A.D.) ?

COMPITI OPERATIVI ATTRIBUITI AI CAD DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

- 1. Sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.
- 2. Sono abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli Enti Locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie, possono affidare ai privati.
- 3. Possono ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne il contenuto.
- 4. Possono operare anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si trovano giacenti.
- 5. Sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali.
- 6. Possono asseverare i dati acquisiti ed elaborati nell'esercizio degli incarichi loro conferiti dagli operatori.

INFORMATI...... TELEFONACI!!!!!

CAD l'esercizio della professione in chiave moderna

Sede legale: 00187 ROMA - Via XX Settembre, 3 - Tel. 342 60 988 10 - Email: info@assocad.it

Le inda

I limiti temporali alle indagini OLAF

Le indagini compiute dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) hanno valore probatorio, solo se riferite a importazioni effettuate nel medesimo periodo oggetto dell'attività investigativa.

e indagini compiute dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) hanno valore probatorio, solo se riferite a importazioni effettuate nel medesimo periodo oggetto dell'attività investigativa, non essendo legittimo trarre dagli esiti di tali accertamenti conclusioni generalizzate, relative ad operazioni effettuate in periodi successivi o antecedenti a quelli esaminati. È questo il principio espresso dalla Commissione tributaria provinciale di Milano, con sentenza 22 febbraio 2022, n. 512, intervenuta su uno dei sempre più frequenti casi di applicazione dei dazi antidumping sulle importazioni di tubi di acciaio.

Il caso da cui trae origine la pronuncia riguarda la contestazione di elusione di dazi antidumping, in ragione di quanto indicato in un report dell'O-LAF, inerente indagini condotte tra il 1° gennaio 2015 e il 30 novembre 2017.

Sulla scorta degli esiti di un'indagine condensata in un report finale (assimilabile, per natura ed efficacia giuridica, a un processo verbale di constatazione) l'Agenzia delle dogane contestava a una Società due diverse importazioni, la prima risalente al 2017 e l'altra conclusa nel 2018, ossia successivamente al periodo preso in analisi dal report.

In particolare, l'Agenzia delle dogane, contestava l'origine cinese e non indiana delle merci, con conseguente richiesta di un dazio antidumping nella misura del 71,9% del valore dei prodotti importati.

La sentenza in questione afferma che, dal contenuto del report, riferito a uno specifico intervallo temporale, non è possibile trarre nessun elemento probatorio rispetto ad operazioni realizzate in periodi successivi o antecedenti a quelli esaminati nelle indagini.

In particolare, la Commissione, con riferimento all'operazione conclusa nel 2018, ha affermato chiaramente l'assenza di rilevanza delle indagini effettuate dall'OLAF nel caso di specie poiché tale operazione non rientrava tra quelle alle quali si riferiva il rapporto.

In merito all'operazione realizzata nel 2017, i giudici di primo grado, invece, hanno sostenuto che se da un lato è legittimo fondare la rettifica sul contenuto di un rapporto OLAF, dall'altro quest'ultimo, in assenza di ulteriori motivazioni a sostegno, non può da solo fondare l'accertamento doganale.

Come è noto, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode è un organismo istituito nel 1999 come servizio generale della Commissione europea, con il potere di svolgere, in piena indipendenza, indagini interne, in qualsiasi istituzione o organismo finanziato dal bilancio dell'UE, o esterne, con il fine di rilevare casi di frode, corruzione e altre attività illecite, che possano danneggiare gli interessi finanziari dell'Unione.

In ambito doganale, in particolare, assumono particolare rilievo le indagini sull'origine dei prodotti, volte a rilevare possibili evasioni dei dazi antidumping.

Al riguardo, occorre evidenziare che la Corte di Cassazione ha ormai escluso la valenza probatoria "privilegiata" dei report dell'Organo antifrode europeo, distinguendo, all'interno degli accertamenti indicati nelle relazioni OLAF, la parte relativa alla "contestazione", ossia quella fondata sui riscontri e sui dati storico-oggettivi acquisiti nel corso dell'indagine svol-

ta, dalla parte definita di "supposizione", ovvero di ricostruzione presuntiva, determinata in via deduttiva a partire dai fatti storici acquisiti (Cass., sez. trib., 11 agosto 2016, n. 16962).

Dal momento che le conclusioni dell'OLAF spesso si riferiscono a migliaia di operazioni e a differenti esportatori, è onere dell'Amministrazione provare che l'indagine sia direttamente e specificamente riferibile ai prodotti sottoposti a rettifica.

Tale principio discende dalla necessità che ogni indagine, comprese quelle svolte da organismi internazionali di indiscusso prestigio e altissima professionalità, approdi alla dimostrazione, fondata su dati oggettivi, dei presupposti alla base dell'attività di accertamento.

Sul punto, la Corte di Cassazione ha ormai riconosciuto che, ai fini dell'accertamento dei dazi antidumping, non è sufficiente la sola segnalazione dell'OLAF circa eventuali violazioni, ove la stessa non sia supportata da concreti elementi probatori, di natura oggettiva,

circa l'irregolarità delle specifiche operazioni contestate (Cass., sez. V, 31 luglio 2020, n. 16469; Cass., sez. trib., 24 luglio 2020, n. 15864).

Nello stesso senso è orientata la prevalente giurisprudenza di merito (Comm. trib. prov. Venezia, 7 giugno 2021, nn. 456 e 457; Comm. trib. prov. La Spezia, 29 giugno 2021, n. 130; Comm. trib. reg. Genova, 13 gennaio 2015, nn. 48-54; Comm. trib. prov. di Genova, 4 novembre 2014, nn. 2114 e 2117), anche se non mancano pronunce di segno contrario.

Il verbale con il quale l'Organo europeo antifrode informa le Autorità doganali nazionali di eventuali violazioni non legittima, da solo, la rettifica impugnata, gravando sull'Amministrazione l'onere di provare che tale indagine sia specificamente riferibile proprio ai prodotti oggetto di contestazione. I giudici milanesi ribadiscono che i documenti e le informazioni trasmesse dall'OLAF, all'esito di un'indagine internazionale che ha coinvolto il fornitore del Pae-

se terzo possono assumere valore probatorio e fondare una contestazione dell'Ufficio verificatore, soltanto se siano direttamente riferibili all'operazione per cui si assume la violazione. Nel caso in cui i prodotti importati facciano riferimento a un periodo successivo o antecedente a quello dell'importazione, tale collegamento diretto con i prodotti importati è evidentemente insussistente, con contestuale irrilevanza sotto il profilo probatorio dell'atto di accertamento doganale.

È in un quadro giurisprudenziale che si va ancora definendo, che si inserisce la sentenza in analisi, la quale conferma i numerosi precedenti sul tema e aggiunge un connotato prettamente temporale a quanto già chiarito sotto il profilo della necessità di una prova specifica e concreta dell'erronea indicazione dell'origine. Ciò sulla scia di quanto chiarito recentemente anche dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 31 luglio 2020, n. 16469.

Sara Armella

ISTOP SPAMAT s.r.l.

70056 MOLFETTA - ITALY Via San Domenico, 1

Phones: (080) 3974444-33552664

Telefax: (080) 3974474 Mobile: 348 6562094

E-mail: spamat@spamat.it



SPAMAT s.n.c.

70122 BARI - ITALY

Corso A. de Tullio, 1 Banchina Massi

Phones: (080) 5213403 - 2460249

Telefax: (080) 2460260 Mobile: 346 3806614

E-mail: spamatbari@spamat.it

Non si emette fattura Pro-forma ma Lista Valorizzata

Esportazione definitiva senza trasferimento del diritto di proprietà

A lla luce dei regolamenti comunitari, non sussiste alcun obbligo di ricorrere al regime del perfezionamento passivo, che costituisce un'agevolazione per il richiedente, Con Risposta ad un interpello (n. 855/2021).

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, poiché l'operazione di esportazione senza trasferimento del diritto di proprietà in alternativa al regime del perfezionamento passivo, consente di esportare temporaneamente merci unionali fuori dal territorio doganale UE per sottoporle a trasformazione e reimportare, i prodotti compensatori in esonero totale/parziale dei dazi all'importazione, gli operatori economici possono ricorrere al regime di esportazione definitiva, senza passaggio della proprietà.

Alla luce dei regolamenti comunitari e non sussiste alcun obbligo di ricorrere al regime del perfezionamento passivo (temporanea esportazione), che costituisce un'agevolazione per il richiedente.

La presunzione non può considerarsi superata con l'emissione di una fattura "pro-forma", potendo, tuttavia, essere utilizzato un documento contabile, consistente in un'apposita "lista valorizzata" su carta intestata,



già previsto da una circolare delle Dogane del 1999 (elenco descrittivo dei beni con i rispettivi valori) da registrare in uno specifico registro tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39 del d.P.R. n. 633 del 1972 In alternativa, può farsi ricorso anche al documento di trasporto o di consegna, di cui all'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, senza necessità di annotarlo nel predetto registro, in quanto, per comprovare la movimentazione dei beni, è sufficiente la conservazione, a norma del già richiamato art. 39, di idonea documentazione (documenti di trasporto, doganali o contabili). Pertanto, la documentazione presentata dall'esportatore a corredo della bolletta di esportazione definitiva emessa, ovvero la lista valorizzata ed il documento di trasporto dovrà essere "invalidata" con la dicitura "non valida ai fini dell'art. 8 del

d.P.R. n. 633 del 1972. Per l'importazione dei prodotti compensatori, il valore imponibile, ai fini IVA, va commisurato al valore doganale dei beni importati, comprensivo, quindi, non solo del compenso pattuito per la lavorazione, ma anche del valore dei beni in precedenza esportati.

La risposta all'interpello prevede anche il caso in cui il cedente italiano possa acquistare i materiali da inviare per la lavorazione in un paese extra ue (operazione triangolare).

Questo interpello modifica il comportamento di molti operatori che non hanno considerato che le fatture pro-forma non scortano merce e che nel valore imponibile all'atto dell'importazione vanno dichiarati anche i valori delle materie prime a suo tempo esportate con bolletta doganale di esportazione definitiva.

Andrea Toscano
Studio Toscano

Ruolo del Dogane ed estinzione dell'ob

In uno scenario mondiale sempre più globalizzato e dinamico la conoscenza del diritto doganale ha acquisito una crescente centralità per le imprese, i professionisti del settore doganalisti, esperti di commercio internazionale - per rafforzare i profili di sicurezza, supportare le aziende con strategie e strumenti di crescita del business e governare: l'incertezza, la conoscenza, i cambiamenti.



Presupposto impositivo nel CDU e i soggetti astrattamente responsabili

Il diritto doganale si distingue dal diritto tributario in senso stretto in quanto si occupa di regolamentare la normativa doganale dell'Unione Europea non soltanto sotto il profilo prettamente tributario ma anche extratributario.

Per comprendere la complessità e le conseguenze giuridiche dell'obbligazione doganale alla quale vengono sottoposte le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione e ne escono, bisogna chiarire i concetti di nascita, di esonero e di estinzione dell'obbligazione doganale, calati nella realtà della supply chain e della catena logistica. L'obbligazione doganale è l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale (art. 5.18 CDU – Reg. UE 952/2013). L'obbligazione doganale può essere:

1) **Regolare**: quale fattispecie complessa che sorge al realizzarsi di due elementi: a) fattuale (attraversamento della linea di confine); e b) volontaria (dichiarazione

doganale che si perfeziona con l'accettazione dell'ufficio di vincolo al regime).

2) **Irregolare**: sorge per inosservanza degli obblighi e violazione della normativa doganale.

La normativa unionale riflette la nuova realtà economica e la nuova dimensione del ruolo e del compito delle dogane (cfr. Considerando 16 e art. 3 CDU). Nell'ambito dell'obbligazione doganale sorta a seguito di inosservanza, il CDU ha previsto una platea potenzialmente estesa di soggetti (definiti: soggetti astrattamente responsabili in caso di irregolarità) che intervengono prima, durante e do-

26

alista tra esonero bligazione doganale



po la violazione delle norme doganali. La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 17 novembre 2011, causa C-454/10, ha ritenuto debitore dell'obbligazione doganale irregolare anche l'intermediario della compravendita dei beni. Quindi, la regolarità dell'obbligazione doganale rileva la qualifica dell'elemento soggettivo parametrato al ruolo che ricopre e al comportamento diligente che ha assunto la persona (cfr. Diligenza nell'adempimento, art. 1176.2 c.c.). Difatti, la diligenza qualificata è requisito essenziale nell'operatività doganale, richiesta a monte

dalla Corte di Giustizia ed a valle dall'Autorità Doganale. Il legislatore unionale, per salvaguardare i soggetti mandatari (doganalisti) che incorrono in errori involontari, subordina la loro responsabilità alla sussistenza del dolo e della colpa, elemento soggettivo (cfr. Considerando 38 CDU); mentre, da un punto di vista sanzionatorio, il legislatore domestico ha previsto la figura dell'autore mediato (cfr. art. 10 d.lgs. 472/97).

Il tema della diligenza qualificata incrocia, a vario titolo, anche i casi di estinzione dell'obbligazione doganale (art.124 CDU) che sono: Pagamento;

Fallimento; Prescrizione; Estinzione dell'obbligazione sorta per altre cause; Estinzione dell'obbligazione sorta per irregolarità.

L'estinzione dell'obbligazione sorta per irregolarità è connessa alla irrilevanza della violazione ed alla rimozione dei relativi effetti. Pertanto, l'estinzione di tale obbligazione doganale presuppone:

- a) non ci siano conseguenze significative sul regolare funzionamento del regime;
- b)non si configuri un tentativo di frode;
- c) vengano espletate necessarie formalità doganali per regolarizzare la situazione delle merci.

Scomparsa delle merci o l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa doganale dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci. (Giurisprudenza)

Merce perduta durante il trasporto: in dogana può scattare l'esonero (Sentenza della Corte di Giustizia Europea - 18 maggio 2017 – Causa C-154/16).

La CGUE si è pronunciata nell'ambito di una controversia volta ad acclarare la legittimità di una decisione di pagamento di un'obbligazione doganale e dell'IVA all'importazione, emessa in relazione a solvente parzialmente disperso, durante il vincolo al regime del transito comunitario esterno, a causa di

una non corretta chiusura di un dispositivo di scarico della cisterna da parte dello speditore/spedizioniere doganale.

La Corte, nel dichiarare che spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza di forza maggiore e caso fortuito, ha affermato che:

- la merce (non più esistente o utilizzabile) che non può essere immessa nel circuito economico dell'Unione, non può essere considerata "importata" né può essere assoggettata all'IVA, ai sensi dell'art.2.1.d, nonché degli artt. 70-71 della direttiva IVA 2006/112/CE;
- l'obbligato principale, nel ruolo di titolare del regime del transito comunitario esterno, è

responsabile e, quindi, debitore dell'importo dell'obbligazione doganale scaturente dalla mancata osservanza delle disposizioni relative al regime sospensivo;

- lo spedizioniere, soggetto negligente, è solidalmente responsabile con l'obbligato principale.

Al riguardo la Corte ha concluso che l'autorità doganale di uno Stato membro ha l'obbligo di attivare la procedura di responsabilità nei confronti dell'obbligato principale ed ha la facoltà di attivare la procedura di responsabilità solidale nei confronti dello spedizioniere doganale. Non viene pregiudicato il diritto dell'obbligato principale di attivare un'azione di regresso contro lo spedizioniere doganale.

Mauro Lopizzo





SDOGANAMENTI IMPORT EXPORT CONSULENZA IN MATERIA DOGANALE

STUDIO SPEDIZIONIERE DOGANALE ALBO PROFESSIONALE SPED. DOG.LI COMPARTIMENTO DI BOLOGNA N. 497



RISOLVERE I VOSTRI PROBLEMI QUOTIDIANI

è IL NOSTRO LAVORO !!

SAMASPED SIGNIFICA GARANZIA DI SERVIZIO E PROFESSIONALITà

LINEA DIRETTISSIMA PLURISETTIMANALE ITALIA – BULGARIA – ITALIA

CONSULENZA TRASPORTI, TARIFFE E COMMERCIO ESTERO
MAGAZZINO DOGANALE DI TEMPORANEA CUSTODIA MERCI ESTERE
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO MERCI ESTERE
DEPOSITO IVA

41012 CARPI (Modena) Via dei Trasporti, 2° Tel. 059 657 001 più linee Fax 059 657 044 più linee

http://www.samasped.com
Email info@samasped.com

L'inestensibilità temporale dei report dell'OLAF

ome noto, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode - OLAF - è stato istituito dalla Commissione europea con l'obiettivo di contrastare le frodi e le altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea⁽¹⁾.

Secondo il consolidato orientamento della Cassazione⁽²⁾, in tema di tributi doganali, gli accertamenti compiuti dall'OLAF assumono piena valenza probatoria⁽³⁾ nei procedimenti amministrativi e giudiziali⁽⁴⁾ e, quindi, possono essere posti a fondamento dell'avviso di accertamento per il recupero dei dazi sui quali siano state riconosciute esenzioni o riduzioni.

Inoltre, spetta al contribuente che ne contesti il fondamento fornire la prova contraria in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo. La giurisprudenza di legittimità ha altresì stabilito che gli accertamenti dell'OLAF assumono valenza probatoria limitatamente alle importazioni effettuate nel periodo temporale di riferimento dell'indagine.

Per fare un esempio, ipotizzando che in un report dell'O-LAF venga accertato che determinati beni importati nelle annualità 2015 e 2016 da uno specifico fornitore hanno un'origine diversa da quella dichiarata dagli importatori, l'Agenzia delle dogane potrà rettificare detta origine determinando gli eventuali maggiori dazi.

Questa rettifica, però, potrà riguardare solamente le importazioni di quei beni da quello specifico fornitore limitatamente alle annualità oggetto di verifica da parte dell'OLAF, cioè, nell'esempio, il 2015 e il 2016.

Diversamente, detto disconoscimento non potrà trovare applicazione, in assenza di diverse e ulteriori prove, per le annualità precedenti al 2015 e successive al 2016.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16469 del 31 luglio 2020. Nel caso sottoposto all'esame della Suprema corte è stato rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Dogane in quanto il rapporto finale predisposto dall'OLAF riguardava delle indagini relative a un periodo successivo a quello dell'importazione doganale contestata.

Nello specifico e in estrema sintesi, in forza di un'inchiesta dell'OLAF avviata il 6 ottobre 2011, veniva contestata l'origine cinese anziché indonesiana,

¹⁾ Per quanto riguarda le funzioni e le competenze dell'OLAF, si veda BELLANTE P., Il sistema doganale, 2020; ARMELLA S., Diritto doganale, Egea, 2015, p. 289; VENEGONI A., Le indagini doganali: funzioni e competenze dell'OLAF, in Diritto doganale, delle accise e dei tributi ambientali a cura di SCUFFI M., ALBENZIO G. E MICCINESI M., Ipsoa, 2014, p. 481.

²⁾ V., tra le tante, Cass., Ord. 31 luglio 2020 n. 16469; Cass., Sez. V, Sent. 11/05/2018 n. 11441 e Cass., Sez. V, Sent. 11/08/2016 n. 16962.

³⁾ Appare opportuno precisare che il rapporto dell'OLAF "assume un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati" (cfr. Cass., sent. 28 febbraio 2019, n. 5930). La sentenza citata distingue tre livelli di attendibilità "a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;

b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi - e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi - esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;

c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore".

⁴⁾ L'art. 11, par. 2 del Reg. Ue 883/2013 stabilisce che i rapporti dell'OLAF costituiscono elementi di prova nei procedimenti amministrativi e giudiziari e hanno la medesima valenza probatoria delle relazioni amministrative che vengono redatte dai verificatori nazionali quali, per esempio, l'Agenzia delle Dogane.

come dichiarato dall'importatore, di alcuni prodotti in acciaio importati il 1° aprile 2011, quindi qualche mese prima rispetto al periodo oggetto d'indagine.

È interessante evidenziare che recentemente l'efficacia temporale dei report dell'OLAF è stata esaminata anche dalla giurisprudenza di merito.

La Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, con la sentenza n. 512 del 22 febbraio 2022, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, ha annullato un avviso di accertamento che si fondava su un report OLAF relativo a una inchiesta relativa a un periodo temporale precedente all'importazione oggetto di contestazione⁽⁵⁾.

Nella fattispecie esaminata dai giudici milanesi l'Agenzia delle Dogane contestava una importazione di tubi di acciaio inox senza saldature ritenuti di origine cinese e non, come dichiarato dall'importatore, di origine indiana. Il disconoscimento dell'origine dichiarata, che ha comportato l'accertamento di un dazio antidumping nella mi-

sura del 71,9%, si fondava su una indagine compiuta dall'OLAF relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2015 e il 30 novembre 2017 dalla quale risultava che tutti i tubi di acciaio senza saldature esportati in Europa dalla società indiana provenivano dalla Cina e che in India non avevano subito alcuna trasformazione o, comunque, non quella trasformazione sostanziale o quell'ultima lavorazione idonea ad assicurare il trattamento doganale applicato.

I giudici, rilevando che la relazione OLAF prendeva in esame tutte le produzioni realizzate in India nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2015 e il 30 novembre 2017, ha ritenuto che gli esiti dell'inchiesta non potevano trovare applicazione all'importazione contestata effettuata il 23 marzo 2018, quindi, avvenuta in un periodo temporale successivo a quello dell'indagine.

In un caso del tutto simile, la Commissione tributaria provinciale di Venezia, Sez. 3, con la sentenza n. 456 del 7 giugno 2021⁽⁶⁾ ha rilevato che l'indagine dell'OLAF copriva un arco temporale decorrente dal 2016 al 2018 e quindi i rilievi in essi contenuti non potevano ricomprendere una importazione avvenuta il 28 ottobre 2019, cioè in epoca successiva. Per tale ragione i giudici veneziani hanno accolto il ricorso della società importatrice.

Alla luce della giurisprudenza di legittimità e di merito richiamata, si può affermare che ogniqualvolta vengano notificati degli avvisi di accertamento che si fondano su dei report dell'OLAF è bene verificare a quale periodo temporale l'inchiesta si riferisce⁽⁷⁾.

Nel caso in cui l'indagine si riferisca a un intervallo temporale antecedente o successivo all'importazione oggetto di contestazione, l'importatore, qualora intenda impugnare l'atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria, dovrà tempestivamente contestarlo con il ricorso affinché il giudice possa esaminare ed eventualmente accogliere detta doglianza e annulare la pretesa impositiva e sanzionatoria dell'Amministrazione.

Michele Ippolito

30

⁵⁾ Per essere precisi la sentenza affronta la contestazione di due bollette doganali. Tuttavia, una di queste, si riferiva a una importazione avvenuta nel periodo di tempo oggetto di indagine da parte dell'OLAF. In questo caso i giudici hanno accolto il ricorso dell'importatore in quanto nell'atto impugnato non venivano adeguatamente esposte le argomentazioni che hanno condotto l'organismo antifrode comunitario a formulare le conclusioni alle quali è giunto.

⁶⁾ In questo caso la Commissione tributaria si è pronunciata in relazione a due ricorsi riuniti. Uno è stato accolto per le ragioni suindicate, ovverosia in quanto l'importazione contestata era stata posta in essere in un periodo successivo a quello oggetto dell'indagine OLAF. L'altro ricorso, invece, si riferiva a una importazione che astrattamente rientrava nell'ambito dell'indagine dell'Ufficio antifrode. Tuttavia i giudici hanno accolto il ricorso in quanto il rapporto dell'OLAF appariva generico e incompleto e pertanto la pretesa impositiva e sanzionatoria dell'Agenzia delle Dogane non poteva essere condivisa per mancanza di prove.

⁷⁾ Le verifiche dell'OLAF, chiaramente, possono essere contestate anche sotto altri profili. Per esempio, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che i documenti redatti dall'OLAF devono essere dettagliati e devono riferirsi direttamente alla merce importata (cfr. Cass., sent. 28 febbraio 2019, n. 5930). Per fare un altro esempio, si richiamano le sentenze della CTP di Milano del 2 ottobre 2015, nn. 7774, 7775 e 7776 secondo le quali "il semplice richiamo alle risultanze di un'indagine Olaf senza che la relativa documentazione e la relazione conclusiva siano allegati al provvedimento impositivo, non legittima l'Amministrazione alla rettifica dell'accertamento". Sul punto si veda ARMELLA S., MANNARINO L., Ufficio europeo per la lotta antifrode, Il Doganalista 1/2016, pag. 19 e ss. Per quanto attiene l'importanza di conoscere i propri fornitori e recuperare i documenti relativi alle importazioni, v. TOSCANO A., Il Doganalista 5/2021, pag. 35.

Reg. UE n. 608/2013 merce contraffatta nuove sanzioni

a legge 23 dicembre 2021, n. 238, nota anche come Legge europea 2019-2020, contiene le disposizioni che sono state adottate, da ultimo, per «l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea».

L'art. 22 della legge n. 238/2021 ha introdotto una im-

portante modifica al decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, conv. con mod. in legge 14 maggio 2005 n. 80, intendendo così dare attuazione al reg. (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 Giugno 2013.

Questo regolamento è relativo «alla tutela dei diritti di proprietà

intellettuale da parte delle autorità doganali» e riguarda i controlli doganali che hanno luogo sulle merci su cui grava il sospetto che possano violare un diritto di proprietà intellettuale in quanto merci «contraffatte» o «usurpative». Le rispettive definizioni sono contenute nell'art. 2, punti 1, 5 e 6 del reg. (UE) n. 608/2013.

Merci usurpative

Merci oggetto di un'azione che viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o modello nello Stato membro in cui le merci sono state trovate e che costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o del diritto connesso o del disegno o modello, o di una persona da questi autorizzata nel paese di produzione.

Merci contraffatte

- a) le merci oggetto di un atto che viola un marchio nello Stato membro in cui si trovano e cui sia stato apposto senza autorizzazione un segno che è identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio;
- b) le merci oggetto di un atto che viola un'indicazione geografica nello Stato membro in cui si trovano e su cui sia stato apposto un nome o un termine protetto rispetto a tale indicazione geografica o che sono descritte da tale nome o termine:
- c) l'imballaggio, l'etichetta, l'adesivo, il pro-

spetto, il foglio informativo, il documento di garanzia e ogni altro elemento analogo, anche presentati in modo distinto, oggetto di un'azione che viola un marchio o un'indicazione geografica, che contiene un simbolo, un nome o un termine che è identico ad un marchio validamente registrato o a un'indicazione geografica protetta, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio o indicazione geografica, e che può essere usato per gli stessi tipi di merci per cui sono stati validamente registrati il marchio o l'indicazione geografica.

Al di là delle procedure dettate dal reg. (UE) n. 608/2013 per controlli doganali in questione, l'art. 22 della Legge europea 2019-2020 ha introdotto nell'ordinamento una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro per l'acquirente finale che introduca, «all'interno degli spazi doganali», «con qualsiasi mezzo nel territorio dello Stato beni provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea che violano le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti, in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore».

La disposizione è stata introdotta come comma 7-bis dell'art. 1 del decreto legge 14.3.2005, n. 35 sopra indicato, che già prevedeva in via generale una sanzione per questo tipo di violazioni, introdotta con un iter molto travagliato. Secondo il comma 7 di tale norma, infatti, «l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti» commette un illecito.

Per questa fattispecie il legislatore aveva introdotto un illecito amministrativo sanzionabile originariamente con una sanzione pecuniaria irrogabile da un minimo di 500

FUR fino ad un massimo di 10 000 EUR oltre alla confisca della merce. La disposizione fu modificata, da ultimo, dall'art. 17, comma 2, della legge 23.7.2009, n. 99, che ha modificato al ribasso gli importi previsti per la sanzione pecuniaria a carico dell'acquirente privato da 100 EUR fino a 7000 EUR. La disposizione prevede anche una circostanza aggravante qualora l'illecito sia commesso «da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale», cioè da chiunque si trovi a rivestire un ruolo di intermediazione commerciale nella distribuzione del prodotto. Per questi soggetti la



BETA-TRANS S.p.A.

C.A.D. BIANCULLI s.r.l

Centro di Assistenza doganale



Beta-Trans mette a disposizione sul territorio nazionale (Milano, Prato, Bologna), per una completa attività di gestione magazzino conto terzi, più di 80.000 mq. di magazzino e 15.000 mq. di uffici, assistiti per l'attività doganale dal "C.A.D. Bianculli"



sanzione amministrativa può essere irrogata da un minimo di 20 000 EUR, fino ad un massimo di un milione di EUR.

Il comma 7, inoltre, conteneva nella sua versione iniziale una clausola di riserva («salvo che il fatto costituisca reato») che determinava un paradosso: la condotta tipizzata nell'illecito amministrativo replicava esattamente quella della contravvenzione prevista dall'art. 712 c.p. per il reato di «acquisto di cose di sospetta provenienza» (c.d. incauto acquisto). Il paradosso consisteva nel fatto che, per effetto della clausola di riserva e fatto salvo il caso in cui, in concreto, ricorresse l'ipotesi più grave del delitto di ricettazione, l'illecito amministrativo non risultava mai contestabile e che le pene pecuniarie minime e massime irrogabili nel caso di contravvenzione commessa dall'acquirente finale erano molto inferiori a quelle che sarebbero state irrogabili se fosse stato contestato l'illecito amministrativo.

Per la contravvenzione, infatti, fino all'8.8.2009 era prevista la pena dell'arresto fino a sei mesi (convertibile in 6840 EUR) o l'ammenda non inferiore a 10 EUR (con un massimo comminabile di 1032 EUR; a fronte di una sanzione amministrativa irrogabile invece tra 500 e 10 000 EUR (poi ridotta a 7000 EUR, come si è detto). La clausola di riserva per la condotta dell'acquirente finale è stata eliminata dall'art. 17, comma 2, della legge

23.7.2009, n. 99; in compenso, la stessa clausola è stata reintrodotta in relazione all'illecito commesso dall'«operatore commerciale o importatore», ipotesi punita ben più gravemente rispetto all'acquirente finale, ma con immutati problemi di coordinamento con la fattispecie dell'incauto acquisto.

Questo in via generale, per le fattispecie commesse all'interno del territorio nazionale.

La nuova fattispecie che ora si aggiunge a questo quadro già abbastanza complesso, introdotta dalla Legge europea 2019-2020, si differenzia da quella sopra descritta per questi elementi specializzanti:

- a) l'illecito (sempre commesso da operatori non commerciali e che possano essere qualificati come «acquirenti finali») deve essere commesso negli spazi doganali;
- b) i beni introdotti devono essere di provenienza da paesi non appartenenti all'Unione europea;
- c) i beni introdotti non devono essere superiori a venti pezzi oppure non devono avere peso lordo superiore a 5 kg;
- d) l'introduzione non deve essere connessa ad un'attività commerciale.

Se ricorrono queste circostanze questo illecito amministrativo speciale, riferito espressamente dalla legge «ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merce contraffatta da parte del consumatore finale» è punito con la

stessa sanzione (da 100 EUR fino a 7000 EUR) prevista per l'illecito commesso nel territorio nazionale da un acquirente che non rivesta la qualifica di «operatore commerciale o importatore».

La sanzione è irrogata «dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli competente per il luogo dove è stato accertato il fatto», secondo le procedure ordinarie di cui alla legge n. 689/1981. L'onere economico della custodia e della distruzione delle merci è posto a carico dell'acquirente finale oppure, ove questi non provveda, del vettore e la distruzione deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla confisca di cui al comma 7 (cfr. commi 7-ter e 7quater, anch'essi introdotti nell'art. 1 d.l. n. 35/2005 dall'art. 22 legge n. 238/2021).

Resta da valutare la compatibilità di questo illecito amministrativo speciale con la previsione di cui all'art 1, comma 4, dello stesso reg. (UE) n. 608/2013, che espressamente esclude l'applicazione del regolamento stesso «alle merci prive di carattere commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori» e dunque la compatibilità con il divieto, per gli Stati membri, di introduzione di misure restrittive quantitative o di effetto equivalente, ai sensi dell'art. 34 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Piero Bellante



Sabato 19 Marzo 2022 si è tenuto a Trieste il convegno organizzato dall'Associazione e dal Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali del Friuli Venezia Giulia - Trieste, dal titolo "Lo Spedizioniere Doganale Digitalizzazione e difesa Cyber nella logistica delle merci".

Sono intervenuti:

Laura Castellani - ADM Direttore Organizzazione e Digital Transformation che ha trattato "la Digitalizzazione come volano per il rilancio dell'economia ADM".

Ivano Di santo - ADSP Mare Adriatico Orientale Responsabile Area Porto Digitale - che ha trattato il tema "Digitalizzare e proteggere, le nuove sfide per il nostro futuro".

Enrico Perticone - Presidente del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali - che ha trattato "La professione del Doganalista tra innovazione e digitalizzazione".

Piero Bellante - Avvocato - che ha trattato il tema "La responsabilità del doganalista tra codice civile e codice doganale".

Digitalizzazione e difesa Cyber nella logistica delle merci

Si riporta l'intervento del relatore Ivano Di Santo

os'è la cyber security?
Quanti si sono posti
questa domanda negli ultimi tempi? Beh, roba nerd,
quelli con il cappuccio sulla
testa, senza una vita sociale, chiusi giorno e notte negli scantinati.

No, se il pensiero è questo allora occorre rivedere le nostre convinzioni.

Potrebbe essere una nuova moda? Del resto dopo intelligenza artificiale (AI), machine learning e blockchain perché non aggiungere una nuova parola?

C'è anche la guerra in Ucraina, quindi facciamolo, una nuova moda della quale parlare e con cui riempire i telegiornali e le discussioni dei molti esperti improvvisati.

Spiace deludere ma lo spionaggio è materia antica, anche di millenni, la spia che vende i segreti di una organizzazione all'interno della quale detiene importanti informazioni.

Possiamo citare anche James Bond che grazie alle sue mirabolanti automobili e telecamere di ogni tipo ha acquisito informazioni importantissime in questi decenni.

La verità e l'interesse stanno dentro alle informazioni che gestiamo ogni giorno.

Che valore ha il patrimonio informativo della mia azienda?

L'elenco dei clienti, le tariffe speciali applicate ai clienti più cari, le password di accesso al mio sistema e a quello della mia filiera.

Iniziano ad arrivare i primi brividi.

Dov'è il mio server, quella stranissima scatola che divora corrente ai tempi della guerra e che ha decuplicato il costo dell'energia? Dentro lo scantinato, vicino ai secchi della ditta di pulizie. Stai sorridendo vero?

Beh, ad oggi è ancora la soluzione più diffusa. Costa troppo sacrificare una intera stanza per ospitare tutti quegli apparati pieni di luci che non si sa mai cosa stiano facendo.

Ma torniamo al tema principale.

Per comprendere una nuova materia occorre fare prima di tutto un esercizio e collocare nel tempo e nello spazio il concetto di cyber security.

Ci viene in aiuto la Comu-

35



nicazione CE sulla criminalità informatica del 2001⁽¹⁾ che più di venti anni fa gettava le basi per prendere atto del cambiamento che stava iniziando.

La velocità dell'epoca non era tale da prevedere particolari accelerazioni normative.

Tocca attendere il 2006 quando una nuova comunicazione "Una strategia per una società dell'informazione sicura – "Dialogo, partenariato e responsabilizzazione" {SEC(2006) 656}⁽²⁾" rilancia il concetto di sicurezza e sensibilizzazione ver-

so gli stati membri.

Qui troviamo la definizione di Cybersicurezza come l'insieme delle attività necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone interessate dalle minacce informatiche.

Le tracce di queste iniziative si perdono dietro al "digital divide" (3) e costi di connessione molto alti.

UE- Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, lo strumento cardine del pacchetto "Next Generation EU" che mira a mitigare l'impatto economico e sociale della crisi legata al Covid-19 indica che "Garantire un alto livello di sicurezza informatica e di fiducia nelle tecnologie è un prerequisito per una trasformazione digitale europea di successo"

All'epoca un buon antivirus era più che sufficiente, ci si sentiva al sicuro e noi in Italia abbiamo continuato per decenni a preferire quell'odore di toner impresso su fogli di carta bianchissimi e di eccellente consistenza.

Ma il tempo passa e la digitalizzazione inizia ad accelerare, arrivano nuove tipologie di software, nuovi sistemi operativi, la fibra ottica, il cloud, le norme, aiuto!!! "Sei un terrorista". Questo mi è stato detto durante l'evento tenuto a Trieste, ed è vero, lo sono ed è giusto che lo sia. Non si può e non si deve abbassare la guardia, è troppo pericoloso. L'eco di quelle parole dette con forza ci aiutano a riflettere. Ho fatto abbastanza? Mi devo informare. Il "terrorista" in questo modo è contento, ha fatto il suo dovere.

Il messaggio che Ti mando

caro lettore è "fatti aiutare". Non sei e non devi essere lasciato da solo. La cyber security è una nuova sfida, non ci si improvvisa esperti. Anche "il mio informatico", come spesso sento definire il programmatore o il sistemista che collaborano con voi, non necessariamente è un esperto di cyber security. L'informatica è ormai materia matura che copre le più svariate esigenze e che ha

¹⁾ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52000DC0890

²⁾ https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/f0fad9ad-4956-45a5-8f67-dae7626093f6

³⁾ https://it.wikipedia.org/wiki/Divario digitale



bisogno di professionalità diverse per raggiungere grandi obiettivi.

L'INFORMATICA NON E' UNA COMMODITY. Non basta spendere 2 mila euro per lo smartphone più potente e bello sulla faccia della terra e pensare di aver concluso la partita. Ci sentiamo sicuri e protetti ma quando chiedo se c'è all'interno un software antimalware⁽⁴⁾ o un password manager⁽⁵⁾ vedo le pupille dilatarsi. "Ma non so…forse…credevo…".

E allora cosa fare? Bisogna organizzarsi.

Cito l'esempio fatto durante l'evento di Trieste: se la vostra materia principale è quella doganale e siete circondati da avvocati ed esperti finanziari di altissimo livello perché vicino a voi non c'è un esperto di sicurezza dei dati e delle reti? Dov'è l'assistente alla digitalizzazione? Probabilmente non ci sono.

Non immolatevi in un percorso solitario. Siete molti e molto forti. Unitevi.

La Vostra associazione, di incredibile qualità (siete stati tra le prime ad organizzare un evento cyber per la propria categoria, bravi!), potrebbe collaborare anche altre forme associative (Confindustria, Confcommercio e diverse altre) per avviare un percorso di contrattualizzazione con esperti da consultare in caso di bisogno o da ingaggiare per eseguire i doverosi assessment e test di sicurezza.

Questo per comprendere il livello di sicurezza complessivo dell'azienda.

«Incidente» viene definito come "ogni evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi"

«rischio» è "ogni circostanza o evento ragionevolmente individuabile con potenziali effetti pregiudizievoli per la sicurezza della rete e dei sistemi informativi"

Ma la cyber security non è soltanto una serie di software e test da eseguire periodicamente. Si tratta di un vero e proprio cambiamento culturale: bisogna imparare a proteggersi e proteggere chi ci è vicino.

Un punto di partenza c'è ed è la formazione, con vere e proprie campagne di awareness rivolte a coloro che alimentano e consultano il patrimonio digitale aziendale.

Maggiore è la consapevolezza in azienda più il rischio diminuisce.

Concludo ringraziando l'Anasped per l'opportunità concessami nel partecipare all'evento di Trieste e nella stesura di questo primo articolo, che ho volutamente mantenere leggero e senza eccessivi tecnicismi.

Avvicinare il lettore a questo materia è cosa assai ardua ma è doveroso iniziare. E se siete arrivati a leggere l'articolo fino a questo punto vuol dire che ho raggiunto il mio obiettivo.

⁴⁾ https://it.wikipedia.org/wiki/Malware#Antimalware

⁵⁾ https://en.wikipedia.org/wiki/Password_manager

Giurisprudenza uni

Corte di Giustizia, Sezione VI, sentenza 3/2/2022, causa C-515/20 – Pres. Bay Larsen, Rel. Bonichot – B Ag c/ Finanzamt A

Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 122 — Aliquota ridotta per le cessioni di legna da ardere — Differenziazione in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive dei prodotti — Forme di legno destinate alla combustione che rispondono alla stessa esigenza del consumatore e che si trovano in concorrenza — Principio della neutralità fiscale

L'articolo 122 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la nozione di "legna da ardere", ai sensi di tale articolo, designa qualsiasi tipo di legno che, in base alle sue proprietà oggettive, è destinato esclusivamente alla combustione. Tale articolo deve essere altresì interpretato nel senso che uno Stato membro il quale, in applicazione di tale articolo, introduca un'aliquota ridotta d'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di legna da ardere può limitarne l'ambito di applicazione a talune categorie di cessioni di tale legna facendo riferimento alla Nomenclatura Combinata, purché sia rispettato il principio di neutralità fiscale.

Il principio di neutralità fiscale deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il diritto nazionale escluda dal beneficio dell'aliquota ridotta d'imposta sul valore aggiunto la cessione di legno in trucioli, sebbene esso conceda tale beneficio alle cessioni di altre forme di legna da ardere, a condizione che, nella mente del consumatore medio, il legno in trucioli non sia sostituibile a tali altre forme di legna da ardere, circostanza che spetta al giudice nazionale adito verificare.

Nel corso del 2015 la società B ha commercializzato legname in trucioli detto "industriale" e "boschivo" e ha provveduto alla manutenzione di impianti di riscaldamento che utilizzano trucioli di legno come combustibile.

Il legno in trucioli industriale proviene dal taglio di tronchi, i cui cascami vengono ridotti in trucioli da trituratori. Il legno in trucioli boschivo proviene dalle chiome arboree e dagli arbusti provenienti dalla ma-

nutenzione delle aree boschive. I residui di legno sono sminuzzati nel bosco da una macchina e successivamente essiccati dalla società ricorrente. Nel corso dell'esercizio fiscale 2015 la società ha fornito legno in trucioli boschivo e industriale quale combustibile a diversi soggetti; ad uno di essi ha anche fornito il servizio di "monitoraggio del funzionamento di un impianto di riscaldamento con legno in trucioli comprendente la manutenzione e la pulizia", applicando a tali prestazioni, nella dichiarazione IVA provvisoria relativa all'esercizio 2015, l'aliquota normale (19%) conformemente al parere dell'amministrazione tributaria, espresso in occasione di un precedente controllo.

La società ha poi contestato tale aliquota dinanzi al Tribunale tributario tedesco, che ha parzialmente accolto il ricorso. IL Collegio ha stabilito che le cessioni di legno in trucioli dovevano essere assoggettate all'aliquota ridotta, mentre il pacchetto di prestazioni costituito da fornitura di legno in trucioli e monitoraggio degli impianti doveva invece essere assoggettato all'aliquota normale

onale e nazionale

poiché costituiva un'unica prestazione globale.

Tanto la società quanto l'amministrazione tributaria hanno impugnato la decisione dinanzi la Corte tributaria federale, che ha posto alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali.

Con la sua prima questione il giudice del rinvio ha chiesto se l'articolo 122 della direttiva IVA dovesse essere interpretato nel senso che la nozione di "legna da ardere" include qualsiasi tipo di legno che, in base alle sue proprietà oggettive, sia destinato esclusivamente alla combustione.

La Corte ha osservato che, in assenza di una definizione di "legna da ardere" contenuta in tale direttiva, occorre fare riferimento, da un lato, al significato abituale dell'espressione nel linguaggio corrente, ossia legna destinata ad essere bruciata per garantire il riscaldamento di locali pubblici o privati; dall'altro lato, che, tuttavia, l'articolo 122 della direttiva IVA ha carattere derogatorio: invero, a norma dell'articolo 96 della direttiva citata, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi si applica un'identica aliquota IVA, ossia l'aliquota normale fissata da ciascuno Stato membro. È quindi in deroga a detta regola che l'articolo 122 della direttiva stessa prevede la possibilità di applicare provvisoriamente un'aliquota IVA ridotta, segnatamente alla legna da ardere.

In quanto disposizione derogatoria, tale articolo deve essere interpretato restrittivamente, così come, di conseguenza, la nozione di "legna da ardere", che ne determina l'ambito di applicazione e che va intesa come qualsiasi tipo di legno che, per le sue proprietà oggettive, come un grado predeterminato di essiccazione, è destinato esclusivamente alla combustione.

Con la seconda questione è stato chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire se l'articolo 122 della direttiva IVA dovesse essere interpretato nel senso che uno Stato membro che, in applicazione di tale disposizione, istituisca un'aliquota IVA ridotta per le cessioni di legna da ardere, possa delimitarne l'ambito di applicazione, ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 3, di detta direttiva facendo riferimento alla Nomenclatura Combinata.

La Corte ha premesso che, per quanto riguarda

le categorie di cessioni di beni elencate nell'allegato III della direttiva IVA, che possono essere assoggettate ad un'aliquota IVA ridotta a norma dell'articolo 98, paragrafi 1 e 2, della stessa, il paragrafo 3 di tale articolo consente espressamente agli Stati membri di far ricorso alla NC per delimitare con precisione le categorie stesse.

Per contro, la medesima possibilità non può essere dedotta dal tenore stesso dell'articolo 122 della direttiva IVA, che si limita a dichiarare che gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta, segnatamente, alle cessioni di legna da ardere fino all'introduzione del regime definitivo.

Ribadito che l'articolo 122 della direttiva IVA rappresenta una disposizione derogatoria e deve essere quindi interpretato restrittivamente, la Corte ha osservato che gli Stati membri non possono concedere il beneficio di un'aliquota ridotta a cessioni di legno diverse dalla cessione di legna da ardere, in applicazione di tale disposizione. Per altro verso, poiché l'articolo 122 della direttiva IVA attribuisce agli Stati membri la facoltà, nel cor-

Il Doganalista n. 2 - 2022 39

so di un periodo transitorio, di applicare un'aliquota ridotta alle cessioni di legna da ardere, detti Stati possono rinunciare ad applicare una siffatta aliquota a tali cessioni e scegliere di applicare loro l'aliquota normale prevista all'articolo 96 della citata direttiva. Una siffatta facoltà include anche la possibilità di applicare un'aliquota ridotta solo a talune cessioni di legna da ardere, purché tale facoltà sia esercitata entro i rigorosi limiti della deroga.

Spetta pertanto agli Stati membri che intendano fare un uso limitato e quindi selettivo della facoltà loro conferita dall'articolo 122 della direttiva IVA precisare, con ogni mezzo presente nel loro diritto nazionale, a quali cessioni di legna da ardere essi scelaono di riservare il beneficio di un'aliquota ridotta. Non vi è alcuna disposizione di diritto dell'Unione che vieti loro di ricorrere, a tal fine, a uno strumento di tale diritto e, in particolare, di fare riferimento alla NC, benché il citato articolo 122, a differenza dell'articolo 98 di tale direttiva, non lo preveda espressamente.

La terza questione sottoposta alla Corte riguardava il principio di neutralità fiscale, affinchè fosse chiarito se tale principio dovesse essere interpretato nel senso che esso osta a che la cessione di legno in trucioli sia esclusa dal beneficio dell'aliquota ridotta, applicabile alla cessione di altre forme di legna da ardere.

Tale principio, ad avviso della Corte, osta a che beni o prestazioni di servizi simili, che si trovino in concorrenza gli uni con gli altri, siano trattati diversamente ai fini dell'IVA.

Per stabilire se beni o prestazioni di servizi siano simili si deve principalmente tenere conto del punto di vista del consumatore medio. Beni o prestazioni di servizi sono simili quando presentano proprietà analoghe e rispondono alle medesime esigenze del consumatore, in base ad un criterio di comparabilità dell'uso, e quando le differenze esistenti non influiscono significativamente sulla decisione del consumatore medio di optare per l'uno o l'altro di tali beni o prestazioni di servizi.


In altre parole, si tratta di esaminare se i beni o i servizi in questione si trovino, dal punto di vista del consumatore medio, in un rapporto di sostituzione, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. In effetti, in questo caso, l'applicazione di diverse aliquote IVA è suscettibile di influenzare la scelta del consumatore, il che indicherebbe quindi una violazione del principio di neutralità fiscale.

Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenza 24/2/2022, n. 1336 – Pres. Lipari, Est. Morgantini – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli c/X S.r.l.

Esportazione di sfridi di lavorazione da utilizzare in altro processo produttivo – Rifiuti – Differenze – Criteri

Sfridi di lavorazione (nel caso di specie: di suole in materia plastica), destinati all'esportazione, che risultino riutilizzabili in altro processo produttivo nell'industria (in tal caso: della calzatura) non possono essere considerati "rifiuti" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1013/2006 e della pertinente normativa ambientale italiana qualora si accerti, oltre alle caratteristiche della merce quale sottoprodotto, che le condizioni della cessione di essa siano vantaggiose assicurando la produzione di una utilità economica o di altro tipo per le parti e che dalle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, sia esclusa l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi.

> **Alessandro Fruscione** Studio legale Fruscione



GMG Sistemi S.r.l.

Soluzioni e Servizi Informatici

Gulliver: il Software modulare in ambiente Windows per la gestione integrata della Casa di Spedizione e del Doganalista



Gestione Dichiarazioni Doganali, transiti e documentazione Complementare. Verifica del Differito Doganale Automatismi di controllo e scarico del Visto Uscire

Temporanee Esportazioni e calcolo degli scarichi, Intrastat (Beni e Servizi) con acquisizione dati da AVALON

Manifesto Doganale Mare/Aereo (M.M.P. / M.M.A) Dichiarazioni Sommarie — ENS/EXS

Creazione file per accesso al portale AIDA / CARGO e dialogo semplificato con il Web-Service di Ag. Dogane

Gestione **Pratiche** per l'informatizzazione dei dati delle Spedizioni (Terra, Mare, Aereo), **Ritiri** e produzione della documentazione accessoria. Costi e Ricavi per una marginalità di Pratica.

Acquisizione dati da file esterni.

Fatturazione (mediante Profili) e contabilizzazione verso AVALON (Contabilità Generale, Analitica). Creazione XML per S.D.I.

Gestione Mare (LCL ed FCL) e Aereo (Stampa AWB) per Spedizioni dirette e consolidate, Tariffe ed Offerte SPOT

Gestione Anticipi e Documenti Fornitore per il controllo Fatture passive





Deposito Doganale/IVA, T.C., Magazzino C.to Terzi a Partite integrato o indipendente Acquisizione dati da host Aziendali

Pubblicazione dati su portale WEB accessibile tramite autenticazione. Sincronizzazione automatica dei dati pubblici.

Archiviazione Documenti integrata sulle strutture di memorizzazione ad es. per una maggior reperibilità dei dati della Spedizione.

G-Accise per la Telematizzazione delle Accise (Prodotti Energetici ed Alcoli) e del DAA Telematico (Speditore/Destinatario)

Contattateci: Tel.041.5703131

www.gmgsistemi.it - info@gmgsistemi.it GMG Sistemi S.r.l. via Belluno, 43-45 30035 Mirano (VE)

